

Legislatura 17^a - 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 482 del 10/11/2015

BILANCIO (5^a)
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015
482^a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Baretta.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 *(limitatamente alle parti di competenza)*

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

(Legge di stabilità 2016)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **TONINI** avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 19; informa quindi che il Governo è in procinto di presentare una serie di emendamenti al disegno di legge di stabilità. Propone pertanto di concludere nella giornata odierna l'illustrazione degli emendamenti già presentati e di sconvocare la seduta antimeridiana di domani, in modo da riservare un congruo turno al Governo e alle relatrici di valutare gli emendamenti, ai fini dell'espressione dei prescritti pareri, nonché per consentire, ove il Governo depositi i propri emendamenti in tempo utile, la fissazione di un adeguato termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

Fa presente, inoltre, che è stato presentato al disegno di legge n. 2112 la riformulazione in un testo 3 dell'emendamento 2.Tab.2.12.5, pubblicata in allegato.

Il senatore **DI BIAGIO** (AP (NCD-UDC)) concorda con la proposta del Presidente, suggerendo però di effettuare nella giornata odierna la votazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, sui quali sono già stati espressi i pareri delle relatrici e del Governo.

Il vice ministro **MORANDO** ritiene opportuno attendere la presentazione e la valutazione di tutti gli emendamenti al disegno di legge finanziaria, avendo questi ultimi stretta correlazione con il disegno di legge di bilancio.

Il presidente **TONINI** concorda con il vice ministro Morando.

La senatrice **PUPPATO** (PD) dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 6.21.

Il senatore **SANTINI** (PD), a specificazione dell'intervento svolto nella precedente seduta, richiama l'attenzione del Governo e delle relatrici sull'emendamento 6.60. Presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 14.0.1 in un nuovo testo 2.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) chiede al rappresentante del Governo se il preannunciato decreto-legge contenente la norma di riequilibrio dei conti delle Regioni, sarà effettivamente inserito, con un emendamento, nel disegno di legge di stabilità.

Il vice ministro **MORANDO** conferma l'intenzione del Governo di procedere in tal senso, dopo che il decreto-legge sarà presentato per la conversione in Parlamento. Segnala inoltre che il provvedimento riveste grande rilevanza, in quanto contiene varie disposizioni, oltre quella già citata tesa a correggere i metodi di contabilizzazione delle spese delle Regioni e delle Province autonome, adottate alla luce delle recenti pronunce della Corte dei conti.

Fornisce quindi rassicurazioni al senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*), che chiede che il decreto-legge sia presentato in tempo utile affinché l'emendamento di identico contenuto al disegno di legge di stabilità possa essere esaminato già in prima lettura al Senato.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) dichiara di ritirare gli emendamenti 11.50, 11.53, 11.54, 20.5 e 25.5, nonché l'ordine del giorno G/2111/15/5.

Il **PRESIDENTE** fa presente che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 12.39 e 18.76, pubblicati in allegato.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) illustra l'emendamento 19.1.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) illustra e segnala all'attenzione del Governo e delle relatrici le proposte 19.2, 19.10, 19.36, 19.44 e 19.0.13.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) segnala che gli emendamenti 11.45 e 6.37 non sono stati ritirati come, invece, risulta erroneamente dai resoconti.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 19.3 teso a prorogare al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime sperimentale pensionistico della cosiddetta "opzione donna".

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) illustra le proposte 19.6, che elimina gli incrementi della speranza di vita nel calcolo per l'accesso alla pensione di vecchiaia per le donne lavoratrici, 19.17, che interviene sulla disparità di trattamento tra lavoratrici autonome e lavoratrici dipendenti per l'accesso alla cosiddetta "opzione donna", e 19.50, che sposta al 1° gennaio 2017 la decorrenza delle nuove detrazioni IRPEF per redditi di pensione.

Il senatore **SACCONI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra la proposta emendativa 19.8, mirante a sopprimere gli incrementi della speranza di vita dal calcolo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e analogo all'emendamento 19.6 già richiamato. Illustra quindi l'emendamento 19.16, volto ad omologare i requisiti delle lavoratrici dipendenti e delle lavoratrici autonome per l'accesso alla cosiddetta "opzione donna" e 19.41, che sopprime la proroga della mancata indicizzazione al 100 per cento delle pensioni superiori a tre volte il minimo INPS.

Sottolinea poi la particolare rilevanza della proposta 19.0.7, che introduce percorsi sperimentali di accompagnamento all'età della pensione, in attesa del completamento della riforma previdenziale e al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese e nelle attività professionali. Sottolinea che gli analoghi meccanismi vigenti si sono dimostrati del tutto inadeguati e auspica quindi l'accoglimento della proposta, di cui illustra in dettaglio il funzionamento. Infine, annuncia la riformulazione dell'emendamento 12.39 in un testo 2.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) sostiene gli emendamenti 19.27, 19.55, 19.66 e 19.0.8.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (*Misto-Idv*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.12, che sposta al 31 dicembre 2018 il termine per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla sperimentazione della cosiddetta "opzione donna".

La senatrice **PADUA** (*PD*) sottoscrive l'emendamento 19.27.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 19.32.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) illustra gli emendamenti 19.33 e 19.34 in materia di accesso ai trattamenti pensionistici.

Il senatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sostiene la proposta emendativa 19.38, mirante a favorire il ricambio generazionale presso le pubbliche amministrazioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il senatore **CERONI** (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 19.49, che estende la *no tax area* a tutti i soggetti con un reddito inferiore a 12.000 euro.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) illustra l'emendamento 19.51.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) illustra la proposta 19.0.2 che prevede il ricorso ai contratti di solidarietà per favorire il ricambio generazionale per le piccole e medie imprese, specialmente nei settori del terziario e del turismo. Si sofferma poi sulla proposta 19.0.9 che incrementa le pensioni a favore dei soggetti disagiati.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) illustra la proposta 19.0.3, tesa al riconoscimento e al sostegno del *care giver* familiare, ossia di coloro che si prendono cura di familiari affetti da gravi malattie, infermità o disabilità. Illustra, altresì, gli emendamenti 19.0.6 e 19.0.10, che propongono l'anticipazione del pensionamento per gli stessi soggetti.

Il senatore **DI BIAGIO** (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 19.0.22 in materia di pensione a favore dei soggetti iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria.

Dopo che il PRESIDENTE ha informato che l'emendamento 19.35 è stato riformulato in un testo 2, vengono dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 19.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) raccomanda all'attenzione del Governo e delle relatrici le proposte 20.1 e 20.2, relative al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) illustra l'emendamento 20.7, in materia di riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché la proposta 20.10, che rifinanzia per il 2016 la cassa integrazione in deroga per il settore della pesca. Infine, si sofferma sull'emendamento 20.0.8 in materia di prestazioni termali per gli assistiti INPS e INAIL, di contenuto analogo agli emendamenti da 2.0.5 a 2.0.9.

Il senatore **AZZOLLINI** (*AP (NCD-UDC)*) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 20.10, chiedendo al Governo di adoperarsi per trovare una soluzione a regime per la cassa integrazione guadagni in deroga del settore della pesca, in luogo della reiterazione di proroghe su base annuale.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) aggiunge anch'egli la firma all'emendamento 20.10.

La senatrice **CATALFO** (*M5S*) illustra l'emendamento 20.8 in materia di indennità di disoccupazione a favore degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi titolari di borse di studio.

Il senatore **BARANI** (*AL-A*) illustra l'emendamento 20.17, che stanziava risorse per favorire la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nella regione Calabria.

Il senatore **CASTALDI** (*M5S*) illustra la proposta 20.0.2, finalizzata allo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della *green economy*.

Il senatore **CERONI** (*FI-PdL XVII*) sostiene l'emendamento 20.0.4, che mira alla rivisitazione complessiva delle prestazioni termali erogate agli assicurati INPS e INAIL.

Il senatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 20.0.6, identico al 20.0.4.

Il senatore **BARANI** (*AL-A*) illustra la proposta 20.0.7, di tenore identico alla 20.0.4 e alla 20.0.6. Richiama altresì l'emendamento 7.0.6 in quanto, a suo avviso, avrebbe trovato migliore collocazione in relazione all'articolo 20 in esame.

Il senatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 20.0.9, che interviene nella medesima materia delle prestazioni termali.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) illustra la proposta 20.0.15, volta al rifinanziamento dei contratti di solidarietà.

Sono quindi dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 20. Si passa, pertanto, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) riformula la proposta 21.1 in un testo 2, che illustra, in materia di interventi a favore del settore della cultura.

Il senatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) sostiene l'emendamento 21.12.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) si sofferma sulla proposta 21.14.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (*Misto-Idv*) sostiene l'emendamento 21.21, teso a inserire tra i 500 funzionari di cui si prevede l'assunzione nel testo anche i laureati nella classe delle lauree brevi in beni culturali L-01.

Il senatore **CERONI** (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 21.26, che elimina la deroga prevista nel testo al fine di mantenere la priorità del ricollocamento del personale delle province e città metropolitane previsto nella Legge di stabilità 2015.

Il senatore **MILO** (*CoR*) si sofferma sull'emendamento 21.31, di cui raccomanda l'approvazione.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) illustra l'emendamento 21.34, in materia di non cumulabilità dei benefici fiscali per le opere cinematografiche.

Il senatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra la proposta 21.35, riguardante i benefici fiscali per le opere cinematografiche.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (*Misto-Idv*) sostiene la proposta 21.39, in materia di retribuzione imponibile dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) illustra la proposta 21.51 (testo 2), che stanziava fondi per la costruzione della nuova sede della Scuola per l'Europa di Parma.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) sostiene la proposta 21.56, contenente agevolazioni per i beni soggetti a tutela.

La senatrice **PADUA** (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 21.57.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) illustra la proposta 21.59, relativa al contributo pubblico per le fondazioni lirico-sinfoniche.

La senatrice **PEZZOPANE** (*PD*) sostiene la proposta 21.60 che affida al Provveditorato alla opere pubbliche la gestione degli appalti per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici destinati al culto.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) si sofferma sulla proposta 21.61, mirante a ridurre l'imposta dovuta alla Siae per le rappresentazioni delle opere effettuate presso le associazioni di volontariato e di assistenza.

I senatori **PANIZZA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) aggiungono la firma alla suddetta proposta emendativa.

Il senatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 21.65, che aumenta la deducibilità delle spese per la frequenza scolastica di alunni e studenti.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto*) illustra le proposte 21.66 e 21.67 a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi.

Il senatore **ENDRIZZI** (*M5S*) sostiene l'emendamento 21.69, volto a ripristinare i contributi dello Stato per la conservazione degli edifici privati vincolati, ai fini della tutela del patrimonio artistico.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 21.75, volto ad escludere dai contributi del Fondo unico per lo spettacolo i circhi e gli spettacoli viaggianti che utilizzano animali, allo scopo di scoraggiarne i maltrattamenti.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) illustra l'emendamento 21.76, finalizzato ad escludere dal campo di applicazione dell'IVA le attività formative degli organismi di formazione professionale.

La senatrice **PUPPATO** (*PD*) sottoscrive la proposta 21.76.

Essendo quindi dati per illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 21, si passa a quelli relativi all'articolo 22.

Il senatore **BARANI** (*AL-A*) illustra l'emendamento 22.9, contenente misure a favore del settore turistico.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 22.15, che stanziava contributi volti a facilitare la produzione di libri accessibili per i disabili visivi.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto*) si sofferma sull'emendamento 22.23, a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi.

Il senatore **GUALDANI** (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 22.29.

La senatrice **MONTEVECCHI** (*M5S*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 22.31, teso a potenziare la fruizione di musei, parchi archeologici e altri istituti e luoghi della cultura da parte dei soggetti disabili.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) sottoscrive la suddetta proposta 22.31.

Il senatore **MILO** (*CoR*) illustra l'emendamento 22.32.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) illustra la proposta 22.33, recante semplificazioni delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria.

Il senatore **DI BIAGIO** (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 22.34, che rfinanzia le attività dell'Archivio museo storico di Fiume per preservare la memoria storica delle vittime delle foibe.

Il senatore **CERONI** (*FI-PdL XVII*) si sofferma sulla proposta 22.39, finalizzata a tutelare il patrimonio storico-culturale degli esuli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) illustra la proposta 22.40, a favore degli istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle arti.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) illustra la proposta 22.47, recante un contributo straordinario per la Fondazione EBRI.

L'emendamento 22.49 viene riformulato in un testo 2.

Il senatore **DI BIAGIO** (*AP (NCD-UDC)*) illustra la proposta 22.50, tesa a stabilizzare l'agevolazione dell'IVA al 10 per cento per le attività dei cosiddetti "marina resort".

Il senatore **D'ALI** (*FI-PdL XVII*) aggiunge la firma all'emendamento 22.50.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) illustra l'emendamento 22.0.2.

Essendo quindi dati per illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 22, si passa a quelli relativi all'articolo 23.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 23.3, che esclude dall'accesso alle risorse per l'internazionalizzazione delle imprese italiane gli interventi di delocalizzazione fuori dallo Spazio economico europeo.

Il senatore **BARANI** (*AL-A*) illustra la proposta 23.5, mirante a contrastare l'attività di contraffazione dei prodotti italiani mediante il ricorso a nuovi strumenti tecnologici.

La senatrice **DIRINDIN** (*PD*) riformula l'emendamento 32.0.9 in un nuovo testo 2.

Il senatore **DEL BARBA** (*PD*) illustra l'emendamento 23.6, finalizzato all'istituzione e alla diffusione delle nuove "società *benefit*".

La senatrice **PUPPATO** (*PD*) aggiunge la firma all'emendamento 23.6.

Il senatore **MICHELONI** (*PD*) illustra l'emendamento 23.8 (testo 2), che introduce finanziamenti a favore degli italiani all'estero e della promozione della lingua, della cultura e della stampa italiana all'estero. Illustra altresì la proposta 23.12, sulla tassazione delle somme detenute all'estero, e 23.14, finalizzata a ridurre le sedi consolari italiane nei Paesi della UE, del SEE e della Svizzera, in cambio dell'incremento dei servizi per gli italiani all'estero.

In merito a tale ultima proposta, ove il Governo assicuri l'impegno su tale questione, si dichiara disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore **DI BIAGIO** (*AP (NCD-UDC)*) condivide le considerazioni del senatore Micheloni sull'emendamento 23.14.

Il senatore **BARANI** (*AL-A*) illustra l'emendamento 23.9, volto al rafforzamento delle forme di cooperazione tra istituzioni dello Stato.

Il senatore **ORELLANA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) sostiene la proposta 23.11 tesa a supportare la partecipazione delle reti territoriali e degli enti locali ai bandi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il senatore **FRAVEZZI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra la proposta 23.16, tesa a ripristinare i fondi per l'insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero.

Il senatore **DI BIAGIO** (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 23.0.4, volto a prorogare il programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.

Essendo quindi dati per illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 23, si passa a quelli relativi all'articolo 24.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) illustra l'emendamento 24.1 (testo 2), che introduce il reddito di cittadinanza.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) sostiene l'emendamento 24.2, che introduce misure a favore della lotta alla povertà.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (*Misto-Idv*) si sofferma sull'emendamento 24.6, che aumenta i fondi stanziati nel testo per la lotta alla povertà.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) illustra la proposta 24.7.

Il senatore **CERONI** (*FI-PdL XVII*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.11, che introduce lo sportello unico delle agevolazioni sociali finalizzato alla gestione unificata delle agevolazioni erogate tramite i comuni.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) sostiene le proposte 24.14 e 24.15 in materia di interventi di contrasto alla povertà per i nuclei familiari con figli minori.

La senatrice **GUERRA** (*PD*) sostiene la proposta 24.22, che introduce una salvaguardia degli stanziamenti a favore della disabilità.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) sottoscrive la proposta 24.22.

Il senatore **BATTISTA** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 24.25, testo ad escludere i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, dal calcolo dell'ISEE.

La senatrice **BIGNAMI** (*Misto-MovX*) sottoscrive la proposta 24.25.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.28, in materia di provvidenze per il diritto allo studio.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 24.30, concernente misure di sostegno ai genitori separati in situazione di disagio sociale.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (*Misto-Idv*) sottoscrive l'emendamento 24.31.

La senatrice **MATURANI** (*PD*) riformula l'emendamento 24.34 in un testo 2.

Il senatore **ARRIGONI** (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 24.50 e 24.51 che stanziavano fondi per i servizi socio-educativi per l'infanzia.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) illustra l'emendamento 24.52.

La senatrice **MORONESE** (*M5S*) illustra gli emendamenti 24.55 e 24.56.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 24 si danno per illustrati e si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

Il senatore **SANTINI** (PD) illustra gli emendamenti 25.10, 25.42 e 25.74 (testo 2).

I senatori **FASIOLO** (PD), **Laura PUPPATO** (PD) e **URAS** (Misto-SEL) sottoscrivono l'emendamento 25.42.

Il senatore **DI BIAGIO** (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 25.15, 25.21, 25.48 e 25.0.3.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 25.16.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (Misto-Idv) illustra l'emendamento 25.27, relativo alle persone affette da sindrome fibromialgica. Illustra quindi gli emendamenti 25.32, 25.33, 25.51, 25.67 e 25.68.

I senatori Raffaella **BELLOT** (Misto-Fare!), **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Maria **MUSSINI** (Misto) aggiungono la propria firma all'emendamento 25.27.

La senatrice **BIGNAMI** (Misto-MovX) aggiunge la propria firma all'emendamento 25.33.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) illustra l'emendamento 25.36.

La senatrice **BIGNAMI** (Misto-MovX) illustra l'emendamento 25.39, al quale aggiunge la propria firma la senatrice Guerra.

Il senatore **BATTISTA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti 25.43 e 25.57.

Il senatore **GAETTI** (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 25.57

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) illustra l'emendamento 25.45.

Il senatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 25.63.

La senatrice **PADUA** (PD) illustra l'emendamento 25.73, al quale il senatore Maurizio Romani aggiunge propria firma.

La senatrice **GUERRA** (PD) illustra l'emendamento 25.0.5 relativo al piano di attuazione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, al quale aggiunge la propria firma il senatore **ORELLANA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

La senatrice **BELLOT** (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 25.0.8 e 25.0.9.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 25 si intendono illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

Il senatore **BROGLIA** (PD) illustra gli emendamenti 26.4 e 26.42.

La senatrice **PEZZOPANE** (PD) illustra gli emendamenti 26.5 e 26.11 riguardanti la migliore funzionalità degli uffici nelle zone interessate dal sisma in Abruzzo.

La senatrice **MORONESE** (M5S) illustra l'emendamento 26.7.

Il senatore **D'ALI** (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 26.27, 26.41 e 26.0.9, con il quale si stanziavano maggiori risorse per fronteggiare l'emergenza derivante dai fenomeni migratori.

Il senatore **ENDRIZZI** (M5S) illustra gli emendamenti 26.28, 26.34 e 26.0.2.

La senatrice **PUPPATO** (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 26.20.

Il senatore **CERONI** (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 26.35.

Il senatore **BARANI** (AL-A) illustra gli emendamenti 26.38, 26.0.14 e 26.0.15.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) illustra l'emendamento 26.40.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (Misto-Idv) aggiunge la propria firma all'emendamento 26.44 e la senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 26.0.2 e 26.0.3.

Il senatore **SANTINI** (PD) illustra quindi l'emendamento 26.0.13.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 26 si intendono illustrati.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) illustra congiuntamente gli emendamenti 27.1, 27.3, 27.9, 27.14, 27.21, 27.25, 27.29 e 27.37, concernenti disposizioni varie riguardanti i vigili del fuoco, 27.70, 27.125, 27.130, 27.160, 27.161, 27.164, 27.208, 27.231, 27.232, 27.233, 27.234, 27.235 e 27.236.

Il senatore **ARRIGONI** (LN-Aut) illustra l'emendamento 27.5, al quale aggiungono la propria firma i senatori Tosato e Comaroli.

Il senatore **BARANI** (AL-A) illustra gli emendamenti 27.10, 27.15, 27.18, 27.22 e 27.26, concernenti anch'essi disposizioni varie sui vigili del fuoco. Illustra quindi gli emendamenti 27.31 e 27.133.

La senatrice **BISINELLA** (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 27.12, 27.52, 27.239 e 27.246.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (Misto-Idv) aggiunge la propria firma agli emendamenti 27.12, 27.17 e 27.52.

Il senatore **ENDRIZZI** (M5S) illustra gli emendamenti 27.13 e 27.76.

Il senatore **GUALDANI** (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 27.42, 27.149, 27.151, 27.156, 27.169, 27.199, 27.214 e 27.0.18.

Il senatore **URAS** (Misto-SEL) illustra gli emendamenti 27.41, 27.44, 27.54, 27.60, 27.99, 27.106 e 27.165.

Il senatore **SANTINI** (PD) illustra l'emendamento 27.46 e l'emendamento 27.93, il quale è altresì sottoscritto dal senatore Maurizio Romani. Illustra altresì gli emendamenti 27.168, 27.184, 27.204 e 27.205.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) illustra gli emendamenti 27.56 (testo 2), 27.242 e 27.244.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) illustra gli emendamenti 27.80, 27.112, 27.113, 27.173, 27.222, 27.225, 27.227 e 27.228.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (Misto-Idv) aggiunge la propria firma all'emendamento 27.84, il senatore **ZELLER** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) all'emendamento 27.56 e il senatore **ORELLANA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) all'emendamento 27.120.

La senatrice **MORONESE** (M5S) illustra gli emendamenti 27.91 e 27.94 e segnala l'emendamento 27.102.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) illustra l'emendamento 27.98. Illustra altresì gli emendamenti da 27.0.8 a 27.0.13, in tema di lotta alla dispersione scolastica. Comunica di aver presentato una riformulazione in un nuovo testo degli emendamenti 11.49, 19.35, 21.1 e 42.12.

Il senatore **ARRIGONI** (LN-Aut) illustra gli emendamenti 27.100, 27.101 e 27.158.

Il senatore **D'ALI'** (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 27.155, 27.162, 27.166, 27.174, 27.177, 27.179, 27.180, 27.183, 27.0.14, 27.0.15 e 27.0.16.

La senatrice **PUPPATO** (PD) illustra l'emendamento 27.211 e aggiunge la propria firma agli emendamenti 27.112 e 27.113.

La senatrice **BELLOT** (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 27.201.

La senatrice **GUERRA** (PD) illustra l'emendamento 27.198.

Il senatore **MILO** (CoR) annuncia di aver presentato un nuovo testo dell'emendamento 22.49.

La senatrice **ORRU'** (PD) aggiunge la propria firma agli emendamenti 27.75, 27.154, 27.167 e 27.214, nonché all'ordine del giorno G/2111/116/5.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 27 si danno per illustrati.

La seduta, sospesa alle ore 17.50 riprende alle ore 18.05.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 28.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 28.4, 28.5, 28.8, 28.9 e 28.12, relativi alle acquisizioni centralizzate tramite CONSIP. Illustra quindi l'emendamento 28.29.

Il senatore **ARRIGONI** (LN-Aut) illustra gli emendamenti 28.31, 28.33 e 28.0.3.

Il senatore **BARANI** (AL-A) illustra gli emendamenti 28.41 e 28.58.

Il senatore **GUALDANI** (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 28.47 (testo 2) e 28.49 (testo 2).

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

Il senatore **ORELLANA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti a propria firma 29.1, 29.3, 29.4, 29.14, 29.18 e 29.26.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (Misto-Idv) aggiunge la propria firma agli emendamenti 29.3 e 29.4.

Il senatore **DEL BARBA** (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 29.3.

La senatrice **RICCHIUTI** (PD) illustra l'emendamento 29.5, finalizzato a favorire l'informatizzazione della pubblica Amministrazione.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 29.8, con finalità analoghe, ancorché portata più circoscritta, rispetto all'emendamento testé illustrato dalla senatrice Ricchiuti.

Il senatore **GUALDANI** (AP (NCD-UDC)) segnala all'attenzione del Governo l'emendamento 29.0.1.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 29 e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

Il senatore **SANTINI** (PD) illustra gli emendamenti 30.3, 30.4, 30.13, 30.23, 30.25 e 30.30.

Il senatore **Maurizio ROMANI** (Misto-Idv) illustra l'emendamento 30.11.

Il senatore **URAS** (Misto-SEL) illustra l'emendamento 30.15

Il senatore **D'ALI'** (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 30.24.

Il senatore **BIANCO** (PD) segnala all'attenzione del Governo l'emendamento 30.23.

Il senatore **GUALDANI** (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 30.26, 30.31, 30.33, 30.34 e 30.37.

Il senatore **BARANI** (AL-A) illustra l'emendamento 30.40 in materia di assistenza sanitaria.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR) segnala all'attenzione del Governo gli emendamenti 30.7 e 30.0.2, aventi ad oggetto i concorsi per i medici incaricati di somministrare le cure palliative.

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati e si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 31.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR) illustra l'emendamento 31.1 in materia di costi *standard* nonché gli emendamenti 31.5, 31.6 e 31.9.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) illustra l'emendamento 31.10.

Il senatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 31.12.

Il senatore [D'ALI'](#) (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 31.14, 31.18, che prevedono lo svolgimento in forma associata di alcune funzioni esercitate dalle Regioni.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) segnala all'attenzione del Governo l'emendamento 31.15.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) illustra l'emendamento 31.17, al quale aggiunge la propria firma il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto-Idv).

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) illustra l'emendamento 32.4.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) illustra l'emendamento 32.7, 32.10, 32.21, 32.24, 32.49, 32.50, 32.51, 32.52, 32.0.9 (testo 2) e 32.0.10.

Il senatore [Maurizio ROMANI](#) (Misto-Idv) aggiunge la propria firma all'emendamento 32.7 e illustra gli emendamenti 32.8, 32.10, 32.17, 32.18, 32.19, 32.31, nonché 32.44.

La senatrice [DE BIASI](#) (PD) segnala all'attenzione del Governo l'emendamento 32.10, sottoscritto dalla totalità dei componenti della Commissione sanità.

Si associa la senatrice [BULGARELLI](#) (M5S), segnalando l'emendamento a propria firma di analogo contenuto 32.9.

Il vice ministro MORANDO prende atto.

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR) illustra gli emendamenti 32.12, 32.20 e 32.47, segnalando quanto a quest'ultimo l'assenza di oneri.

Il senatore [GUALDANI](#) (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 32.46, 32.0.6 e 32.0.11.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra gli emendamenti 32.53 e 32.58.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 32.54, 32.0.14 e 32.0.15.

Il senatore [URAS](#) (Misto-SEL) segnala all'attenzione del Governo gli emendamenti 32.56 e 32.57.

Il senatore [BARANI](#) (AL-A) illustra l'emendamento 32.0.4.

Il senatore [D'ALI'](#) (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 32.0.12, notando come questo sia di identico contenuto, fatta eccezione per una ulteriore specificazione in materia di copertura, all'emendamento 30.31 del senatore Gualdani e chiede perciò alla Presidenza di trattarli congiuntamente.

Il presidente [TONINI](#) prende atto.

Il senatore [FRAVEZZI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala l'emendamento 32.0.16, al quale aggiungono la propria firma i senatori [BATTISTA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR).

Il senatore [D'AMBROSIO LETTIERI](#) (CoR) illustra l'emendamento 32.0.17 e segnala all'attenzione del Governo l'emendamento 32.0.21 in materia di alimenti per celiaci.

Il senatore [BARANI](#) (AL-A) illustra gli emendamenti 32.39, nonché 32.0.18, in materia di apparecchiature per la risonanza magnetica, 32.0.19, in materia di certificati di idoneità sportiva, e 32.0.20, finalizzato a contrastare la medicina difensiva, depenalizzando l'atto medico non doloso.

Il senatore [D'ALI'](#) (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 32.0.25 e 32.0.26, finalizzati ad ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2015 in materia di concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni Sicilia e Valle d'Aosta, nonché alla fissazione di un tetto per il contributo statale al Servizio sanitario siciliano.

Dopo che i restanti emendamenti sono dati per illustrati, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 33.3, 33.4, 33.10, 33.11, 33.20 e 33.183.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra l'emendamento 33.9.

La senatrice [BELLOT](#) (Misto-Fare!) segnala all'attenzione del Governo l'emendamento 33.19, al quale aggiunge la propria firma il senatore ORELLANA.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 33.25, 33.68, 33.74, 33.76, 33.84, 33.87, 33.91, 33.93, 33.96, 33.98, 33.99 e 33.100, tutti in materia di finanziamento dei patronati e dei centri di assistenza fiscale (CAF), segnalando la tematica al Governo.

Il vice ministro MORANDO invita anche gli altri Gruppi a segnalare i propri emendamenti in materia.

Il senatore **DI BIAGIO** (AP (NCD-UDC)) segnala all'attenzione del Governo l'emendamento 33.30, in materia di patronati e CAF, ed illustra gli emendamenti 33.97, 33.202, 33.205, 33.218, ricordando che tale emendamento era stato approvato in Commissione nel corso dell'esame della legge di stabilità dello scorso anno, 33.271 e 33.0.14, questi ultimi due in materia di Croce rossa italiana.

Il senatore **URAS** (Misto-SEL) segnala all'attenzione del Governo l'emendamento 33.28, in materia di patronati e CAF, nonché gli emendamenti 33.81, 33.95 e 33.208.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) illustra l'emendamento 33.23.

Il senatore **FRAVEZZI** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti 33.29, 33.219, quest'ultimo in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il senatore **SANTINI** (PD) illustra gli emendamenti 33.31, 33.78, 33.101, 33.107, 33.109, 33.117, 33.122, 33.123, 33.124, 33.133, 33.134, 33.135, 33.218, 33.238 e 33.278.

Il senatore **BATTISTA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala all'attenzione del Governo l'emendamento 33.34, in materia di destinazione delle somme corrispondenti alle scelte non espresse dai contribuenti circa l'8 per mille dell'IRPEF, al quale la senatrice **MUSSINI** (Misto) aggiunge la propria firma.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) illustra gli emendamenti 33.37, 33.38 e 33.39, 33.185, 33.225, 33.226, 33.228, 33.233 e 33.258.

La senatrice **BELLOT** (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 33.41, in materia di agevolazioni sull'acquisto di carburanti per i residenti nelle Regioni di confine con l'Austria, tema sul quale interviene anche il senatore **BATTISTA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ricordando la procedura in atto in sede di Unione europea.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) illustra l'emendamento 33.43, di analogo contenuto.

Il senatore **ENDRIZZI** (M5S) illustra l'emendamento 33.44, sempre sullo stesso tema, finalizzato a mantenere in essere le agevolazioni per la regione Veneto in attesa della decisione della Commissione europea.

Il senatore **GAETTI** (M5S) illustra l'emendamento 33.50 sull'estensione della "zona franca" a taluni comuni del mantovano colpiti dal sisma del 2012, attualmente esclusi.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) illustra l'emendamento 33.52.

La senatrice **BELLOT** (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 33.53, di tenore analogo al precedente, e 33.50 sull'estensione della "zona franca" a taluni comuni del rodigino, nonché gli emendamenti 33.57 e 33.69.

Il senatore **BARANI** (AL-A) segnala all'attenzione del Governo l'emendamento 33.86, in materia di patronati e CAF, nonché gli emendamenti 33.200, 33.207, 33.212, 33.0.4 e 33.0.5.

Il senatore **D'AMBROSIO LETTIERI** (CoR) illustra l'emendamento 33.104, in materia di patronati e CAF.

Il senatore **BUCCARELLA** (M5S) illustra l'emendamento 33.110, in materia di risorse per la magistratura onoraria, segnalando come vi sia una riforma *in itinere* in materia volta a aumentarne le competenze.

Si associa la senatrice **MUSSINI** (Misto), segnalando all'attenzione del Governo l'emendamento 33.115, di analogo oggetto.

La senatrice **RICCHIUTI** (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 33.110 e illustra l'emendamento 33.129 in materia di immobili a destinazione giudiziaria.

Il senatore **TOSATO** (LN-Aut) illustra l'emendamento 33.111.

Il senatore **CERONI** (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 33.114, 33.118 nonché gli emendamenti 33.166, in materia di fondi per l'edilizia universitaria, 33.262, in materia di concessioni autostradali, 33.0.6 in materia di dismissione degli stabilimenti termali pubblici.

Il senatore **BUCCARELLA** (M5S) illustra gli emendamenti 33.119 e 33.120, in materia di processo civile telematico.

La senatrice **MUSSINI** (Misto) aggiunge la propria firma all'emendamento 33.120.

La senatrice **MONTEVECCHI** (M5S) illustra l'emendamento 33.152.

Il senatore **ARRIGONI** (LN-Aut) illustra l'emendamento 33.177, in materia di imposta di bollo sui veicoli d'epoca.

Il senatore **BOCCARDI** (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 33.201.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) illustra l'emendamento 33.208, al quale aggiunge la propria firma il senatore **LAI** (*PD*).

Il senatore **Giovanni MAURO** (*GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)*) illustra gli emendamenti 33.222 e 33.236.

Il senatore **D'ALI'** (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 33.234 e 33.277, quest'ultimo in materia di infrastrutture viarie in Sicilia.

La senatrice **BERTUZZI** (*PD*) illustra l'emendamento 33.251.

Il senatore **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 33.259 e 33.268.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti.

Il presidente **TONINI** dà conto della presentazione da parte del Governo degli emendamenti 4.1000, 10.0.1000, 20.0.1000, 22.1000 e 33.1000 (pubblicati in allegato), proponendo di fissare un termine per la presentazione di subemendamenti per la giornata di domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 12.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 19.50, riprende alle ore 20.55.

Il senatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra gli emendamenti 34.2 e 34.3.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) segnala l'emendamento 34.4, stigmatizzando l'ipotesi di apportare tagli lineari alla spesa in luogo della soluzione dei costi standard che premia, al contrario, le amministrazioni che usano correttamente le risorse pubbliche.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 34.5, 34.11, 34.12, 34.14, 34.24 e 34.26.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) segnala l'emendamento 34.9.

Il senatore **SANTINI** (*PD*) illustra l'emendamento 34.21.

Il senatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala l'emendamento 34.22.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) segnala l'emendamento 34.0.6.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il senatore **BARANI** (*AL-A*) illustra gli emendamenti 35.4, 35.25, 35.26, 35.57 e 35.58.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) segnala l'emendamento 35.12.

La senatrice **LEZZI** (*M5S*) segnala l'emendamento 35.14,

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) segnala gli emendamenti 35.17, 35.19 e 35.35.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) illustra gli emendamenti 35.21, 35.24, 35.36 e 35.37. Ritira, altresì, gli emendamenti 49.7 e 49.13.

Il senatore **BROGLIA** (*PD*) segnala l'emendamento 35.49.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) segnala l'emendamento 35.54.

Il senatore **DI BIAGIO** (*AP (NCD-UDC)*) illustra l'emendamento 35.56.

Il senatore **LANIECE** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) segnala gli emendamenti 35.64 e 35.81.

Il senatore **BARANI** (*AL-A*) illustra l'emendamento 35.77.

La senatrice **RICCHIUTI** (*PD*) segnala l'emendamento 35.87 volto a ottimizzare i rapporti fra enti locali territoriali e imprese di recupero crediti.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) procede all'illustrazione degli emendamenti 35.89, 35.90 e 35.91.

La senatrice **BELLOT** (*Misto-Fare!*) segnala l'emendamento 35.95.

La senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) illustra l'emendamento 35.96.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) segnala l'emendamento 35.100.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 35.130.

Il senatore **CERONI** (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 35.132.

Il senatore **BARANI** (*AL-A*) segnala l'emendamento 35.145 volto a mitigare il regime di incompatibilità fra alcune cariche elettive.

Il senatore **CERONI** (*FI-PdL XVII*) illustra gli emendamenti 35.148, 35.155 e 35.188.

Il senatore **MANDELLI** (*FI-PdL XVII*) illustra l'emendamento 35.0.6.

Il senatore **BARANI** (*AL-A*) segnala l'emendamento 35.0.18.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo 36.

Il senatore **DI BIAGIO** (*AP (NCD-UDC)*) segnala l'emendamento 36.1.

In relazione all'articolo 37, la senatrice **BULGARELLI** (*M5S*) segnala l'emendamento 37.4, e il senatore **SANTINI** (*PD*) illustra l'emendamento 37.9.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti. Si passa all'articolo 38.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti 38.1, 38.29, 38.46, 38.50 e 38.0.6.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 38.0.4 e 38.0.5.

Il senatore [CERONI](#) (FI-PdL XVII) segnala l'emendamento 38.18.

Il senatore [BARANI](#) (AL-A) illustra gli emendamenti 38.25, 38.37 e 38.0.2.

Il senatore [DI BIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) segnala gli emendamenti 38.45 e 38.0.12.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) segnala l'emendamento 38.55.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra l'emendamento 38.56.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti. In riferimento all'articolo 39, la senatrice [MUSSINI](#) (Misto) illustra tutti gli emendamenti a propria firma.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) segnala gli emendamenti 39.6 e 39.10.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) illustra l'emendamento 39.7.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) segnala l'emendamento 39.12.

Il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala l'emendamento 39.25.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) segnala l'emendamento 39.27 (testo 2).

Il senatore [BARANI](#) (AL-A) segnala l'emendamento 39.28.

Il senatore [BROGLIA](#) (PD) segnala l'emendamento 39.29.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti. Si passa all'articolo 40.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) procede all'illustrazione degli emendamenti 40.1, 40.6, 40.24, 40.33, 40.37, 40.39, 40.40 e 40.0.5.

Il senatore [LUCHERINI](#) (PD) segnala l'emendamento 40.11.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti 40.14, 40.25, 40.0.4 e 40.0.17.

Il senatore [BARANI](#) (AL-A) procede all'illustrazione degli emendamenti 40.20, 40.26 e 40.0.3.

Il senatore [DI BIAGIO](#) (AP (NCD-UDC)) riformula l'emendamento 40.32 in un testo 2 e illustra l'emendamento 40.0.16.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) segnala l'emendamento 40.0.1.

Il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 40.0.11, 40.0.14, 40.0.15.

In riferimento all'articolo 41, il senatore [D'ALI](#) (FI-PdL XVII) illustra la proposta di stralcio S41.1.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) segnala gli emendamenti 41.3, 41.5, e 41.7.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) segnala l'emendamento 41.9.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 41 e si passa a quelli riferiti all'articolo 42.

Il senatore [ARRIGONI](#) (LN-Aut) illustra gli emendamenti 42.3 e 42.4.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) procede all'illustrazione degli emendamenti 42.7, 42.10, 42.0.6 e 42.0.7.

Il senatore [BARANI](#) (AL-A) illustra gli emendamenti 42.0.1, 42.0.2, 42.0.3, 42.0.5 e 42.0.10.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) segnala l'emendamento 42.0.15.

Restando illustrati gli altri emendamenti all'articolo 42, si passa a quelli riferiti all'articolo 43.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) illustra gli emendamenti 43.3, 43.5, 43.14 e 43.26.

Il senatore [ORELLANA](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala gli emendamenti 43.4 e 43.16.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) procede all'illustrazione degli emendamenti 43.9, 43.29 e 43.41.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) illustra gli emendamenti 43.11, 43.21, 43.22, 43.30, 43.31, 43.32, 43.33 e 43.0.12.

La senatrice [COMAROLI](#) (LN-Aut) illustra gli emendamenti 43.27, 43.38, 43.43 e 43.44.

Il senatore [DEL BARBA](#) (PD) segnala l'emendamento 43.28.

Il senatore [BARANI](#) (AL-A) segnala l'emendamento 43.0.3.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'esame di quelli riferiti all'articolo 44.

Il senatore [MANDELLI](#) (FI-PdL XVII) procede all'illustrazione degli emendamenti 44.4, 44.6, 44.7, 44.12, 44.14, 44.15 e 44.19.

Il senatore [SANTINI](#) (PD) segnala gli emendamenti 44.5, 44.8, 44.9 e 44.10.

Dopo che il senatore [BARANI](#) (AL-A) ha illustrato gli emendamenti 44.16, 44.17, 44.18 e 44.22, si danno per illustrati i restanti emendamenti.

In sede di esame dell'articolo 45, il senatore [LANIECE](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala l'emendamento 45.2.

La senatrice [BULGARELLI](#) (M5S) illustra l'emendamento 45.0.2.

Il senatore **DI BIAGIO** (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 45.0.3.

La senatrice **FASIOLO** (PD) segnala l'emendamento 45.0.5, dopo di che si passa all'articolo 46.

La senatrice **RICCHIUTI** (PD), nell'illustrare gli emendamenti 46.2 e 46.11, stigmatizza l'aumento proposto dal Governo del limite a tremila euro nell'uso del contante, osservando che tale misura costituirebbe un aiuto per i flussi finanziari gestiti dalla criminalità. Ricorda, altresì, come la tracciabilità dei pagamenti oltre i mille euro consenta di contrastare l'evasione fiscale e di recuperare ingenti risorse per l'erario.

La senatrice **MUSSINI** (Misto), associandosi a quanto detto dalla senatrice Ricchiuti segnala gli emendamenti 46.3, 46.5, 46.9, 46.10, 46.28 e 46.38.

Il senatore **BATTISTA** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala l'emendamento 46.16 volto a limitare l'utilizzo del contante a mille euro per alcune tipologie di transazioni.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 46.21 finalizzato a elevare il limite per l'uso del contante a seimila euro, prevedendo limiti inferiori solo per alcuni tipi di transazione.

Il senatore **ARRIGONI** (LN-Aut) segnala gli emendamenti 46.31 e 46.32 volti a mantenere il limite di mille euro nell'uso del contante in particolari tipi di transazione per l'estero.

Il senatore **DI BIAGIO** (AP (NCD-UDC)) segnala l'emendamento 46.36.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) segnala gli emendamenti 46.40 e 46.42, richiamando l'attenzione sulla necessità di tracciare i flussi finanziari nel settore dei trasporti.

Il senatore **SANTINI** (PD) segnala l'emendamento 46.43.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) illustra l'emendamento 46.46.

Il senatore **BARANI** (AL-A) segnala l'emendamento 46.48.

Si danno per illustrati tutti i rimanenti emendamenti e si passa all'articolo 47.

Il senatore **ARRIGONI** (LN-Aut) segnala gli emendamenti 47.2 e 47.43.

Il senatore **AZZOLLINI** (AP (NCD-UDC)) presenta gli emendamenti 47.3 e 47.93. A quest'ultimo aggiunge la propria firma il senatore **D'ALI** (FI-PdL XVII).

La senatrice **MUSSINI** (Misto) segnala l'emendamento 47.4 e 47.44.

La senatrice **BELLOT** (Misto-Fare!) illustra congiuntamente gli emendamenti 47.5, 47.6 e 47.37.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) segnala gli emendamenti 47.7, 47.8, 47.0.16, 47.0.17, 47.0.18 e 47.0.20.

Il senatore **SANTINI** (PD) illustra gli emendamenti 47.9, 47.39 e 47.87.

Il senatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala gli emendamenti 47.11 e 47.95.

Il senatore **D'ALI** (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti presentati dal proprio gruppo a partire dall'emendamento 47.14 e riguardanti il settore dell'agricoltura finalizzati a scongiurare gravi conseguenze derivanti da molte disposizioni del disegno di legge di stabilità.

Il senatore **BARANI** (AL-A) segnala gli emendamenti 47.15, 47.69 e 47.70.

Il senatore **DI BIAGIO** (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 47.40 e 47.0.24.

Il senatore **GAETTI** (M5S), illustrando l'emendamento 47.27, richiama l'attenzione sul settore agricolo e, in particolare, sui piccoli agricoltori.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) presenta l'emendamento 47.0.12.

Il senatore **BOCCARDI** (FI-PdL XVII) segnala l'emendamento 47.0.21.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 47.

Si passa all'articolo 48.

Il senatore **BARANI** (AL-A) presenta gli emendamenti 48.3 e 48.0.3 e ritira l'emendamento 48.4.

Il senatore **ENDRIZZI** (M5S) presenta gli emendamenti 48.15, 48.16, 48.30, 48.32, 48.42, 48.51 e 48.56. Si sofferma, in particolare, sulla necessità di introdurre il divieto assoluto della pubblicità sul gioco d'azzardo, ritenendo tale divieto un valido strumento di dissuasione nei confronti della propensione al gioco e della diffusione del mercato illegale in tale campo. Richiama inoltre l'opportunità di una disciplina più rigida nel rilascio delle concessioni per la raccolta delle scommesse e la necessità di costituire nuclei di polizia specializzati nella prevenzione e repressione dei reati connessi al gioco d'azzardo.

La senatrice **MUSSINI** (Misto) segnala gli emendamenti 48.14 e 48.26.

La senatrice **RICCHIUTI** (PD), nel segnalare l'emendamento 48.38, auspica una disciplina più rigida in materia di concessioni per la raccolta delle scommesse.

Il senatore **DI BIAGIO** (AP (NCD-UDC)) segnala gli emendamenti 48.40, 48.52 e 48.54.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR) segnala l'emendamento 48.44 volto a riservare alle Regioni parte delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone Rai per gli anni dal 2016 al 2018.

Il senatore **CERONI** (FI-PdL XVII) presenta l'emendamento 48.57.

Il senatore **SANTINI** (PD) illustra gli emendamenti 48.0.1 e 48.0.2.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR), nel presentare gli emendamenti 48.0.4, 48.0.5 e 48.0.7, richiama l'importanza del settore delle auto storiche.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) segnala l'emendamento 48.0.9.

Il senatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala l'emendamento 48.0.13.

Dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 48, si passa all'articolo 49.

Il senatore **D'ALI** (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 49.1.

La senatrice **BELLOT** (Misto-Fare!) ritira l'emendamento 49.7.

Il senatore **BARANI** (AL-A) segnala gli emendamenti 49.9 e 49.19.

Il senatore **SANTINI** (PD) segnala l'emendamento 49.14.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) presenta gli emendamenti 49.0.2, 49.0.3 e 49.0.8.

Il senatore **MANDELLI** (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 49.0.5.

Il senatore **GAETTI** (M5S) segnala l'emendamento 49.0.11.

Si passa all'articolo 50.

Il senatore **D'ALI** (FI-PdL XVII) presenta gli emendamenti 50.0.1, 50.0.2, 50.0.3 e 50.0.4.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR) segnala l'emendamento 50.2.

Il senatore **SANTINI** (PD) illustra gli emendamenti 50.0.5 e 50.0.9.

La senatrice **BOTTICI** (M5S) segnala gli emendamenti 50.0.6, 50.0.7 e 50.0.8.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) illustra l'emendamento 50.0.13.

Il senatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti 50.0.14 e 50.0.20.

Il senatore **BARANI** (AL-A) procede all'illustrazione degli emendamenti 50.0.17, 50.0.18 e 50.0.19.

Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 50 e si passa all'articolo 51.

Il senatore **SANTINI** (PD) illustra gli emendamenti 51.Tab.A.12, 51.Tab.A.21, 51.Tab.A.25 e 51.Tab.E.19.

Il senatore **DI BIAGIO** (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 51. Tab.A.15, 51. Tab.A.19, 51. Tab.A.20, 51. Tab.A.23 e 51.T Tab.C.7.

Il senatore **BARANI** (AL-A) segnala l'emendamento 51.T Tab.C.1.

La senatrice **COMAROLI** (LN-Aut) illustra l'emendamento 51. Tab.C.5.

Il senatore **D'ALI** (FI-PdL XVII) segnala l'emendamento 51.T Tab.C.6 e ritira l'emendamento 51.T Tab.E.8.

La senatrice **BULGARELLI** (M5S) procede all'illustrazione degli emendamenti 51.T Tab.E.3, 51.T Tab.E.4, 51.T Tab.E.6, 51.T Tab.E.7, 51.T Tab.E.21 e 51.T Tab.E.23.

La senatrice **BELLOT** (Misto-Fare!) segnala l'emendamento 51.T Tab.9.

Il senatore **LANIECE** (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 51.0.1.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore **AZZOLLINI** (AP (NCD-UDC)) stigmatizza la scelta della Conferenza dei presidenti dei Gruppi di non assicurare la resocontazione stenografica durante le sedute di Commissione dedicate alla discussione e all'approvazione del bilancio e del disegno di legge di stabilità. Rileva altresì che tale decisione, in formale contrasto con le esigenze di pubblicità dei lavori parlamentari assicurate dall'articolo 126, comma 5, del Regolamento del Senato, è stata assunta in una sede impropria.

Il senatore **D'ALI** (FI-PdL XVII) si associa alle preoccupazioni sollevate dal senatore Azzollini.

Il presidente **TONINI** ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha condiviso unanimemente la proposta del Presidente Grasso di adottare tale limitazione, con la specificazione relativa alle sedute congiunte con la V Commissione della Camera, secondo la comunicazione resa all'Assemblea nella seduta del 27 ottobre scorso.

Il senatore **CASTALDI** (M5S) informa i presenti che nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari non si è registrata l'unanimità nella scelta di non assicurare la resocontazione stenografica nelle sedute della Commissione dedicata alla sessione di bilancio. Ritiene, pertanto, che tale decisione possa essere riconsiderata dal Presidente del Senato e dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La senatrice **BONFRISCO** (CoR) sollecita il presidente Tonini ad affrontare quanto prima la questione senza attendere i prossimi passaggi della sessione di bilancio.

Il senatore **TONINI**, nel richiamare il carattere peculiare delle norme previste dai regolamenti parlamentari riguardo alla loro applicazione concreta, e ricordando, altresì, che non è stata formalizzata una posizione di dissenso da parte di nessun Capogruppo, all'atto della comunicazione

in Assemblea, assicura che si farà interprete presso il Presidente del Senato dei rilievi sollevati dal senatore Azzollini.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2112

2.Tab.2.12.5 (testo 3)

SPOSETTI

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2017:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 4 Fondi da ripartire (33), programma 4.1, Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000;

2017:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000;

2018:

CP: - 1.000.000;

CS: - 1.000.000.

CS: + 1.000.000.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2111

11.49 (testo 2)

DONNO, BUCCARELLA

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "1,6 milioni", "8,8 milioni", "7,2 milioni" e "0,8 milioni" rispettivamente con le seguenti: "3,6 milioni", "10,8 milioni", "9,2 milioni" e "2,8 milioni"

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

12.39 (testo 2)

SACCONI, PAGANO, GUALDANI

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c). Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:

la mancata indicazione del contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;

lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Per i lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle suddette condizioni, non si applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le

indennità di trasferta di cui al comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ".

14.0.1 (testo 2)

FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, BIANCONI, D'ADDA, MANASSERO, ICHINO, MATURANI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, SANGALLI, STEFANO ESPOSITO, CANTINI, PUPPATO, AMATI, CIRINNÀ, CUOMO, CAPACCHIONE, PEGORER, SAGGESE, PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI, SOLLO, FABBRI, MATTESINI, PAGLIARI, ORRÙ, DEL BARBA, VALDINOSI, FILIPPIN, FATTORINI, ALBANO, LAI, PADUA, GRANAIOLA, CUCCA, COLLINA, BATTISTA, ORELLANA, DALLA ZUANNA, PALERMO, ANGIONI, VALENTINI, DIRINDIN, DE PIETRO, CARDINALI, BERTUZZI, GUERRA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale)

Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, al padre lavoratore dipendente è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione.

Il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro dei giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, almeno trenta giorni prima dei medesimi, allegando copia del certificato medico indicante la data presunta del parto.

Il padre lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro sette giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora intenda modificare i giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dei medesimi, allegando il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, il padre lavoratore dipendente ha diritto di chiedere la sospensione del periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, e di godere dei giorni di astensione obbligatoria, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

Il diritto di cui al comma 6 del presente articolo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari il ricovero del neonato.

Ai fini della verifica dell'applicazione del presente articolo e della progettazione e della realizzazione di misure volte a sostenere la condivisione della responsabilità genitoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone un piano di monitoraggio e valutazione della misura di cui al comma 1 del presente articolo, e trasmette al Parlamento, entro il 30 gennaio 2019, una relazione sull'attività di monitoraggio, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le osservazioni formulate».

18.76 (testo 2)

SANTINI, LAI, BROGLIA, DEL BARBA

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 7, comma 9-sexies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Conseguentemente, le società di cui al periodo precedente, per le quali non vige l'esclusione, sono assoggettate sin dalla data di trasformazione dell'ente "Poste Italiane" in società per azioni, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, allo stesso regime contributivo a cui la stessa è assoggettata."

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "sistema pensionistico" aggiungere le seguenti: "e in materia previdenziale"

4.1000

IL GOVERNO

All'articolo 4, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per l'intera durata del programma "Erasmus plus", alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento UE n. 1288/2013, trovano applicazione le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»

Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente "Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli e le borse di studio per la mobilità internazionale"

10.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

«Art 10 bis

(Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio)

1. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico predispone entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'art. 27, comma 3, della delibera n. 353/11/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo una capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4Mbit ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2016.

2. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 1.

3. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro, è costituito un apposito Fondo per il riassetto dello Spettro Radio presso il Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di Euro 276.000 euro annui a decorrere dai 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle attività.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000.

20.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti Ln attività di volontariato a fini di utilità sociale)

1. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.

1-bis. Una quota del Fondo di cui al collima 1 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in collaborazione con le organizzazioni di terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno, del reddito, di cui al comma 1, è verificata dall'INPS, su richiesta dei Comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 1. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.

22.1000

IL GOVERNO

All'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "degli archivi e delle biblioteche," sono aggiunte le seguenti parole: "nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171,".

33.1000

IL GOVERNO

All'articolo 33, dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-bis. All'art. 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:

al comma 1, lettera b) le parole "della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno" sono sostituite con le parole "del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie — sede didattica residenziale";

dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b) possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattica residenziale di cui al comma 1, lettera b).»

19.1

CATALFO, GAETTI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: "a 58 anni" sono abrogate;

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010 n. 122, le parole: "delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché" sono abrogate».

Consequentemente:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «legge 23 agosto 2004 n. 243», *aggiungere le seguenti:* «come modificato dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo,»;

b) *al comma 1, sostituire le parole:* «, e successive modificazioni ed integrazioni», *con le seguenti:* «, come modificato dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo,»;

c) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

d) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni»;

e) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «17 per cento»;

f) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento»;

g) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- h) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le notazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.2

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo; le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018 da intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per accedere al regime sperimentale";
- b) al secondo periodo, le parole: "Entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018";

Conseguentemente,

All'articolo 20, sopprimere il comma 2.

All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti:* «l'importo di euro 473.002.000 per l'anno 2016, di 471.756.000 per l'anno 2017 ed euro 468.006.000 a decorrere dall'anno 2018».

All'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» *con la seguente:* «150».

All'articolo 33, sopprimere il comma 34.

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle automazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14».

19.3

COMAROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018". Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» *con le seguenti:* «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

19.4

COMAROLI, DIVINA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che ai fini dell'accesso al regime sperimentale resta valida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2015.».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

19.5

CATALFO, BULGARELLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la parola: «lavoratrice» aggiungere le seguenti: «dipendenti autonome, e titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano. iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati»;*

b) *sostituire le parole: «fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione» con le;*

c) *la parola: «2015» è sostituita con la seguente. «2018»;*

d) *le parole da: «adeguati» fino a: «integrazioni» sono abrogate;*

e) *le parole: «e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «in base al sistema di calcolo misto, retributivo-contributivo, delle prestazioni applicato al pensionamento di anzianità».*

Conseguentemente:

dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 89 per cento".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- 2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- 3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

19.6

PELINO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni»;

b) *nell'ultimo periodo sostituire:* «160 milioni» con «400 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con le seguenti: «180».

19.7

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «, adeguati agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni»;

b) *nell'ultimo periodo sostituire:* «160 milioni» con: «400 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33, comma 34, e ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

19.8

PARENTE, SACCONI, PAGANO, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, PUPPATO, MATTESINI, GATTI, ALBANO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni,».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) *dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:*

«Art. 46-bis.

1. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione" sono sostituite dalle seguenti: "l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione".»;

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

e) *al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole:* «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;

f) *all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «A decorrere dal 1 o gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi *hardware* e *software* e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale *partner* tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

g) *Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 8.000.000;

2017: - 8.000.000;

2018: - 8.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000;

2018: - 4.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

19.9

MOLINARI

Al comma 1 sono soppresses le parole da: «adeguati agli incrementi della speranza di vita» sino a: «e successive modificazioni e integrazioni,».

19.10

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Al comma 1, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

Conseguentemente,

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.11

COMAROLI, DIVINA

Al comma 1, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78».

Conseguentemente,

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2-018.»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le

agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

19.12

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «10».

19.13

MOLINARI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2015» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Al fine di prolungare lo sperimentazione di opzione donna, all'articolo 1 comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2018"».

19.14

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2015», con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017» e sostituire le parole: «è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017.» con le seguenti: «è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016, di 49 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2017 - 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2018: - 49.000.000

19.15

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al periodo precedente le lavoratrici interessate ad esercitare la facoltà di cui al predetto articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono inoltrare richiesta di accesso al trattamento previdenziale fino al 30 aprile 2016.».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «290 milioni».

19.16

SACCONI, PAGANO, GUALDANI

All'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23/8/2004 n. 243, dopo le parole: «per le lavoratrici dipendenti e» eliminare le parole: «a 58 anni»;

b) all'articolo 12 comma 2, lettera a) del decreto-legge 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» aggiungere le seguenti: « e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122, dopo le parole: «delle gestioni» eliminare le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con lo seguente: «1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.

19.17

GALIMBERTI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole: "a 58 anni".

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "è delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

19.18

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole: "a 58 anni".

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

19.19

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" sopprimere le parole: "a 58 anni".

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" sopprimere le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

19.20

DE POLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole: "a 58 anni".

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

19.21

MANDELLI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole: "a 58 anni".

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché"».

19.22

GAMBARO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole:"a 58 anni";

b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del-decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: "delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché".

19.23

PUGLIA, CATALFO, BOTTICI, BULGARELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I lavoratori affetti da patologie asbetco-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate».

Conseguentemente,

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-*bis*.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2001 n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.24

SUSTA, FAVERO, PARENTE, DI GIORGI, LEPRI, CANTINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2016 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi».

Conseguentemente,

a) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

19.25

COMAROLI, DIVINA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è estesa, in via sperimentale per il triennio 2016-2018, agli invalidi civili, per qualsiasi causa, con percentuale di invalidità superiore al 46% ed inferiore al 74%».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1-*bis*».

19.26

CATALFO, MANGILI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IVA, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari aventi disabilità fisica e/o psichica grave, riconosciuta ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono attribuiti i seguenti benefici:

a) l'anticipo dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, indipendentemente dalla maturazione del requisito anagrafico, a seguito del versamento di 20 anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di assistenza continua al familiare convivente disabile grave;

b) il riconoscimento di 3 mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata nel periodo di assistenza continua al familiare convivente disabile grave, valevole ai fini del trattamento pensionistico».

Conseguentemente:

a) *All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»;*

b) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;*

c) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;*

d) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».*

19.27

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - ;

2018: - .

19.28

DIVINA, COMAROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di consentire al lavoratore che vanta posizioni assicurative in gestioni previdenziali diverse la possibilità di ottenere un'unica pensione, è riconosciuta la facoltà riunire, mediante trasferimento non oneroso, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione.».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18-*bis*».

19.29

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di risolvere il problema della frammentazione dei contributi previdenziali la facoltà di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228/2012, è riconosciuta anche per i periodi di contribuzione presso una cassa libero-professionale.»

Conseguentemente:

All'articolo 20, sopprimere il comma 2.

All'articolo 33, sopprimere il comma 34.

All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.29-bis

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-*bis*) applicazione, ai lavoratori degli Enti di Area Vasta, in servizio alla data del 7 aprile 2014, anche qualora transitati in altre Amministrazioni in applicazione della legge 7 Aprile 2014, n. 56 e dei commi 422 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133.».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19.30

COMAROLI, DIVINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1° gennaio 2016, i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni ovvero un'anzianità anagrafica di almeno 58 anni possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni. In via transitoria, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

19.31

MARINELLO, GUALDANI

Al comma 2, dopo la parola: «sostitutive» inserire le seguenti: «ed esclusive».

19.32

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora la riduzione dell'orario del rapporto di lavoro di cui al comma 2 sia pari o superiore al 50 per cento, al datore di lavoro che proceda ad assumere giovani fino ai 29 anni con contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato per il restante 50 per cento dell'orario di lavoro, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente

legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, modificare la rubrica in «Opzione donna, invecchiamento attivo e part-time giovani e no tax area pensionati».

Conseguentemente, il comma 34, dell'articolo 33 è sostituito dal seguente: «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2016, di 180 milioni di euro per l'anno 2017, eli 240 milioni per l'anno 2018 e eli 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

19.33

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Per gli assegni che eccedono di 8 volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di pensionamento effettivo e l'età di pensionamento sancita dal Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il maggior risparmio proveniente dalle risorse ottenute da tale decurtazione costituisce parte della copertura per il sostegno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori di cui alla lettera a) del presente comma».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, nel decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;*

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;*

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».*

19.34

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT».

Consequentemente,

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8i con il seguente:* «8. All'articolo 12., comma 4, del decreto-legge 21 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni»;

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «17 per cento»;

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento»;

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* "ivi comprese le variazioni ai cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".

19.35 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

2-ter. Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di attuare il patto intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, il lavoratore in accordo, su base volontaria, con il datore di lavoro, può accettare una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per -il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno.

2-quater. A fronte della riduzione di cui al comma 2-ter, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.

2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter, sono subordinate all'assunzione di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assunzioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

2-sexies. Alle assunzioni di cui ai comma 2-quinquies, si applica l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi.

2-septies. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al comma 2-quinquies, il datore di lavoro può provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.

2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-septies si applicano esclusivamente al settore privato, con esclusione del settore agricolo.

Conseguentemente:

- a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017";
- b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
- c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
- d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
- e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Articolo 50-bis (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
- f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.35

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che 'abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico».

Conseguentemente,

- a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:* «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;
- b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni»;
- c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «17 per cento»;
- d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento»;
- e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».
- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.36

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno trentacinque, anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta anni fa via transitoria, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.».

Conseguentemente,

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.008 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 473.002.000 per l'anno 2016, di 471.756.000 per l'anno 2017 ed euro 468.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.37

COMAROLI, DIVINA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2016 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto;

all'accesso al trattamento pensionistico con il calcolo interamente contributivo, in presenza di un'anzianità contributiva pari al superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per lavoratori autonomi».

Conseguentemente,

all'articolo 27, sopprimere il comma 7;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere una riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».

19.38

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il collocamento a riposo d'ufficio del proprio personale e del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, nel rispetto del raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento anticipato previsto dalla normativa nazionale. Agli oneri derivanti dalla

presente disposizione provvedono, secondo le Previsioni dei rispettivi statuti, le suddette Regioni e Province autonome».

19.39

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente,

all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 421.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000.000 a decorrere nell'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 423.002.000 per l'anno 2016, di 421.756.060 per l'anno 2017 ed euro 418.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;

all'articolo 33, sopprimere il comma 34;

all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabelle C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.40

CATALFO, PUGLIA, BOTTICI, MANGILI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12., comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.41

SACCONI, PAGANO, GUALDANI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33, comma 34.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente iscritti nell'allegata tabella C dal 2017.

Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.

19.42

MILO, ZIZZA

Sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: - 514.000.000.

2018: - 1.146.000.000.

19.43

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3, Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 5 del presente articolo, si provvede con quota parte delle maggiori entrate e dei maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quinqües* e dalle modifiche all'articolo 5, comma 1, della presente legge.

3-*bis*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-*ter*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-*quater*. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono soppresse,

3-*quinqües*. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo è soppresso».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) «25,5 per cento» a decorrere dal gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «25 per cento» a decorrere a decorrere dal 1° gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.

19.44

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dal gennaio 2016, alle lavoratrici ed ai lavoratori che non possono conseguire il periodo minimo di contributi per ottenere la pensione è riconosciuta la restituzione dei contributi versati, rivalutati al tasso di interesse legale annuo».

Conseguentemente:

- All'articolo 20, sopprimere il comma 2.

- All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «'importo di euro 323. 002. 000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018».

- All'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150».

- All'articolo 33, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".

- All'articolo 33, dopo il comma 4, inserire le seguenti:

«4-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi della legge n. 196 del 2009, e-ss.mm., di qualifica non dirigenziale».

- All'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine; il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto».

- All'articolo 33, sopprimere il comma 34.

- All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

- All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.45

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, BOTTICI

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti* «è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2016, di 160 milioni di euro per l'anno 2017, di 190 milioni di euro per l'anno 2018, di 224 milioni di euro per l'anno 2019, di 270 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

19.46

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso».

19.47

MARIO MAURO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Le Province e le Città Metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative, in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della Legge 56/2014, possono procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2018, secondo la disciplina vigente prima della entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previste dalla predetta disciplina pensionistica».

19.48

PAGLIARI, SAGGESE

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-*bis*. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

5-*ter*. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 5-*bis*) all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "10 gennaio 2019"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 16.000.000;

2017: -16.000.000;

2018: - 16.000.000;

19.49

CERONI

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nei confronti di tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12.000 euro.

6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni

controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere».

Conseguentemente:

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2; all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%»;

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.

19.50

PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Al comma 6 sostituire le parole: «1° gennaio 2017», con le seguenti: «1° gennaio 2016».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra «300» con la seguente: «100».

19.51

PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi quinto e sesto sono abrogati;

b) al comma ottavo:

1) al primo periodo, le parole da: "retribuzione", a: "dall'interessato", sono sostituite dalle seguenti: "media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le retribuzioni vengono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.";

3) al secondo periodo, le parole da: "che non abbiano", a: "di lavoro", sono sostituite dalle seguenti: "si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti".

6-*ter*. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo di cui 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 come modificato dal comma 6-*bis* del presente articolo operano retroattivamente a far data dal 1° gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 permangono in aspettativa. Nel caso in cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa di cui ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive non esaurite in base alle disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile vengono versate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

6-*quater*. A partire dal 1° gennaio 2017, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui ai cui all'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dall'ultimo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, si applica una riduzione progressiva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dal comma 6-*bis*.

6-*quinquies*. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al precedente comma 6-*quater* il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con importo inferiore.

6-*sexies*. La riduzione progressiva di cui al comma 6-*quater*, si applica:

a) a far data dal 1° gennaio 2017 nella misura del 10%;

b) a far data dal 1° gennaio 2018 nella misura del 25%;

c) a far data dal 1° gennaio 2019 nella misura del 40%;

- d) a far data dal 1° gennaio 2020 nella misura del 60%;
- e) a far data dal 1° gennaio 2021 nella misura del 80%;
- f) a far data dal 1° gennaio 2022 nella misura del 100%».

19.52

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di cui al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
6-te. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nei limiti previsti dal numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».;
- b) *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da:* «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018» *con le seguenti:* «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
- c) *all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:*
 - 1) *alla colonna 2016 sostituire la parola:* «23.002» *con la seguente:* «123.002»;
 - 2) *alla colonna 2017 sostituire la parola:* «21.756» *con la seguente:* «121.756»;
 - 3) *alla colonna 2018 sostituire la parola:* «18.006» *con la seguente:* «118.006».
- d) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

19.53

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di cui al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».;
- b) *all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da:* «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018» *con le seguenti:* «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
- c) *all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:*
 - 1) *alla colonna 2016 sostituire la parola:* «23.002» *con la seguente:* «123.002»;
 - 2) *alla colonna 2017 sostituire la parola:* «21.756» *con la seguente:* «121.756»;
 - 3) *alla colonna 2018 sostituire la parola:* «18.006» *con la seguente:* «118.006».
- d) *all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni».

19.54

COMAROLI, TOSATO

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nei limiti previsti dal numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

b) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno 2018» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

c) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».

d) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

19.55

D'ADDA, GATTI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente:

"113-bis. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui al comma 113, capoverso, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014."»

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2016, 260 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

19.56

PARENTE, FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 19 del decreto 22 settembre 1986, n. 917, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano superato l'età di 55 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17"».

Conseguentemente,

a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;

b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento», c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

19.57

CANTINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti benefici ai soggetti interessati, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000;

2018: - 20.000.000.

19.58

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La legge 11 giugno 1974, n.252 è abrogata».

19.59

LO MORO, LAI, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000.

19.60

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi soltanto le pensioni e i vitalizi corrisposti in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al primo periodo sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare gli 8.000 euro netti mensili».

19.61

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Nelle more di attuazione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell'articolo 51 del TUIR, per l'individuazione dei lavoratori e o suddetti trasfertisti si tiene conto del Messaggio Inps 27271 del 5 dicembre 2008».

19.62

DE PIN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Si applicano altresì al presente articolo le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo 12».

19.63

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La decadenza prevista dall'articolo 47, sesto comma del decreto del Presidente 30 aprile 1970, n. 639, non si applica alle rivalutazioni pensionistiche da esposizione all'amianto di cui all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

19.64

DIVINA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 269 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2016";

b) le parole: "è autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "è impegnata prioritariamente"».

19.65

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.66

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - ;

2018: - .

19.67

STEFANI

All'articolo 19 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo e comma 2, terzo periodo del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto sanità cessano di avere efficacia ai fini dell'alimentazione del fondo di cui all'articolo 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano salvi e consolidati nel fondo esclusivamente gli eventuali incrementi del fondo stesso disposti alla medesima data in applicazione della norma in parola e certificati dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001».

19.0.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.

2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui alla tabella A allegata al presente articolo, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.

3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.

4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Età di pensionamento effettivoAnni di contribuzione35363738394062-8-7,7-7,3-6,9-6-363-6-5,7-5,3-4,9-4-264-4-3,7-3,3-2,9-2-165-2-1,7-1,3-0,9-0,5-0,36600000067222222684444446966666670888888

19.0.2

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Contratto di solidarietà per la staffetta generazionale)

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. In alternativa al regime di cui al comma 5, ai lavoratori delle imprese di CUI all'articolo 29, comma 2, nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di solidarietà espansiva, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di quarantotto mesi, anche qualora non abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, la domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto

trattamento di pensione o l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata anche superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore proporzionale incremento dell'occupazione. Limitatamente agli ultimi 24 mesi di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, nonché, limitatamente ai primi 24 mesi di anticipazione, l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma. Per i giovani lavoratori assunti, secondo quanto stabilito nel comma 2, il fondo interprofessionale di cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 potrà intervenire nella ricollocazione professionale mediante le misure e secondo le modalità dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 novembre 2013"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C; sopprimere l'articolo 33, comma 34.

19.0.3

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme per il riconoscimento ed il sostegno del *caregiver* familiare)

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro di cura nei confronti di familiari che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità, svolto all'interno del nucleo familiare e ne riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che da tale attività trae l'intera collettività.
2. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente gratuitamente di un familiare, di un affine entro il secondo grado, di un convivente ovvero di uno dei soggetti di cui all'articolo 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni. è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di *caregiver* familiare.
3. La qualifica di *caregiver* familiare non può essere riconosciuta a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.
4. Il riconoscimento della qualifica di *caregiver* familiare preclude a tutti i lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992 in relazione allo stesso soggetto assistite.
5. Al *caregiver* familiare, come individuato al comma 2, viene riconosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto, anche pregresso. dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito, da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati per l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali.
5. Al *caregiver* familiare, come individuato al comma 2, vengono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni e-al decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971.
7. Per il *caregiver* familiare, come individuato al comma 2, è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso *caregiver* familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.
8. Il *caregiver* familiare come individuato al comma 2, viene equiparato ai soggetti beneficiari della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, per il diritto al lavoro che deve essere previsto, su richiesta del lavoratore *caregiver*, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con l'obbligo per il datore di lavoro i consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.
9. Per accedere ai benefici della presente legge il *caregiver* familiare, come individuato al comma 2, deve esibire:

- a) certificato di Stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra *caregiver* e familiare assistito;
- b) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;
- c) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992;
- d) dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo Amministratore di sostegno/tutore qualora non in grado di farlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l'accesso del *caregiver* familiare ai benefici della presente legge, da parte delle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la valutazione dello stato di non autosufficienza dello stesso familiare assistito in base alle tabelle ADL e IADL (3), come all'Allegato A della presente legge, che verrà certificato qualora in almeno una delle due tabelle il risultato sarà pari a 0 punti.

Allegato A

Per il calcolo dell'indice ADL (ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipendenza) a 6 (indipendenza in tutte le funzioni).

Per l'attribuzione del punteggio è necessario tradurre la scala di valutazione a tre punti (senza assistenza, assistenza parziale, o assistenza globale) nella classificazione dicotomica «dipendente/indipendente» utilizzando le seguenti istruzioni:

ADL – (ACTIVITIES OF DAILY LIVING)

A) FARE IL BAGNO (*vasca, doccia, spugnatura*)

- 1) Fa il bagno da solo (entra ed esce dalla vasca da solo). Punti 1.
- 2) Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo (es. dorso) Punti 1.
- 3) Ha bisogno di assistenza per più di una parte del corpo: Punti 0.

B) VESTIRSI (*prendere i vestiti dall'armadio e/o cassetti, inclusa biancheria intima, vestirsi, uso delle allacciature e delle bretelle se utilizzate*)

- 1) Prende i vestiti: e si veste completamente senza bisogno di assistenza. Punti 1.
- 2) Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe. Punti 1.
- 3) Ha bisogno di assistenza nel-prendere i vestiti o nel vestirsi oppure rimane parzialmente o completamente svestito. Punti 0.

C) TOILETTE (*andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, pulirsi, rivestirsi*)

- 1) Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può utilizzare mezzi di supporto come bastone, deambulatore o seggiola a rotelle, può usare vaso da notte o sedia a ruote comoda, svuotandoli al mattino). Punti 1.
- 2) Ha bisogno di assistenza nell'andare in bagno o nel pulirsi o nel rivestirsi o nell'uso del vaso da notte o della comoda. Punti 0.
- 3) Non si reca in bagno per l'evacuazione Punti 0.

D) SPOSTARSI

- 1) Si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrona senza assistenza (eventualmente con canadesi o deambulatore). Punti 1.
- 2) Compie questi trasferimenti se aiutato. Punti 0.
- 3) Allettato, non esce dal letto. Punti 0.

E) CONTINENZA DI FECI ED URINE

- 1) Controlla completamente feci e urine. Punti 1.
- 2) «Incidenti» occasionali. Punti 0.
- 3) Necessità di supervisione per il controllo di feci e urine, usa il catetere, è incontinente. Punti 0.

F) ALIMENTAZIONE

- 1) Senza assistenza. Punti 1.
- 2) Assistenza solo per tagliare la carne o imburrare il pane. Punti 1.
- 3) Richiede assistenza per portare il cibo alla bocca o viene nutrito parzialmente o completamente per via parenterale. Punti 0.

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F) max Punti 6.

Anche per il calcolo dell'indice IADL (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipendenza) a 8 (indipendenza in tutte le funzioni).

Per l'attribuzione del punteggio si utilizzano le seguenti istruzioni:

IADL (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING)

A) *USARE IL TELEFONO*

- 1) Usa il telefono di propria iniziativa: cerca il numero e lo compone. Punti 1.
- 2) Compone solo alcuni numeri ben conosciuti. Punti 1.
- 3) È in grado di rispondere al telefono, ma non compone i numeri. Punti 1.
- 4) Non è capace di usare il telefono. Punti 0.

B) *FARE LA SPESA*

- 1) Si prende autonomamente cura di tutte le necessità di acquisti nei negozi. Punti 1.
- 2) È in grado di effettuare piccoli-acquisti nei negozi. Punti 0.
- 3) Necessita di essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi. Punti 0.
- 4) È del tutto incapace di fare acquisti nei negozi. Punti 0.

C) *PREPARARE IL CIBO*

- 1) Organizza, prepara e serve pasti adeguatamente preparati. Punti 1.
- 2) Prepara pasti adeguati solo se sono procurati gli ingredienti. Punti 0.
- 3) Scalda pasti preparati o prepara cibi ma non mantiene dieta adeguata. Punti 0.
- 4) Ha bisogno di avere cibi preparati e serviti. Punti 0.

D) *GOVERNO DELLA CASA*

- 1) Mantiene la casa da solo o con occasionale aiuto (ad es. lavori pesanti). Punti 1.
- 2) Esegue solo compiti quotidiani leggeri ma con un livello di pulizia non sufficiente. Punti 1.
- 3) Ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa. Punti 0.
- 4) Non partecipa a nessuna operazione di governo della casa. Punti 0.

E) *FARE IL BUCATO*

- 1) Fa il bucato personalmente e completamente. Punti 1.
- 2) Lava le piccole cose (calze, fazzoletti). Punti 1.
- 3) Tutta la biancheria deve essere lavata da altri. Punti 0.

F) *MEZZI DI TRASPORTO*

- 1) Si sposta da solo sui mezzi pubblici o guida la propria auto. Punti 1.
- 2) Si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblici. Punti 1.
- 3) Usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato. Punti 1.
- 4) Può spostarsi solo con taxi o auto e solo con assistenza. Punti 0.
- 5) Non si sposta per niente. Punti 0.

G) *ASSUNZIONE FARMACI*

- 1) Prende le medicine che gli sono state prescritte. Punti 1.
- 2) Prende le medicine se sono preparate in anticipo e in dosi separate. Punti 0.
- 3) Non è in grado di prendere le medicine da solo. Punti 0.

H) *USO DEL DENARO*

- 1) Maneggia le proprie finanze in modo indipendente. Punti 1.
- 2) È in grado di fare piccoli acquisti. Punti 1.
- 3) È incapace di maneggiare i soldi. Punti 0.

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H) max Punti 8».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

19.0.4

BONFRISCO, BIGNAMI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

1. Ai lavoratori che assistono gratuitamente presso il proprio domicilio e familiari e affini fino al secondo grado, conviventi, riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e che necessitano di assistenza globale e continua, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta dall'INPS, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di caregiver familiare.
2. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

3. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare preclude ai lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del 1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.
 4. AI caregiver familiare, come individuato al comma 2, viene riconosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto dal momento del riconoscimento di *handicap* grave del familiare assistito, da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati, per l'accesso al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali.
 5. AI caregiver familiare, come individuato al comma 2, vengono riconosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della Repubblica 1403/1971.
 6. Per il caregiver familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso caregiver familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.
 7. AI caregiver familiare titolare di rapporto di lavoro dipendente, equiparato ai beneficiari della Legge 12 marzo 1999, n. 68, è garantito il diritto al lavoro, anche mediante forme di impiego domiciliare.
 8. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sono stabilite le modalità per il riconoscimento della figura di caregiver familiare.
- Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.*

19.0.5

PUGLIA, CATALFO

Dopo all'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riforma della gestione separata INPS)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46 *bis*, comma 1, lettera *g*), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.134, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 1, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
3. Hanno diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a dette importo, i mesi di assicurazione da accREDITARE sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.
4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1 985.

5. Ai soggetti di cui ai commi da 1 a 4 è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La forma pensionistica di CUI al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due province in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni i membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS".

7. Presso la Gestione separata ordinaria di cui al comma 1 è costituito uno speciale Fondo presso cui possono essere accantonate quote di indennità di fine mandato, ove il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro.

8. L'indennità di cui al comma 7, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementata, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

9. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 2 per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'INPS provvede a dare comunicazione al lavoratore dell'ammontare delle quote da esso accantonate e delle relative rivalutazioni;

11. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dell'indennità di fine mandato di cui al comma 8 è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.

12. L'INPS applica l'imposta di cui al comma 11 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del Fondo.

13. Sull'indennità di fine mandato al lordo delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva di cui al comma 11, l'INPS provvede a calcolare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sentito l'INPS, con apposito decreto di natura non regolamentare stabilisce le modalità con cui consentire all'INPS l'espletamento degli obblighi di cui al comma 13».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5.5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;*

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.0.6

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli gravemente disabili)

1. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro dieci anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, all'anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della presente legge, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.

2. Nel caso di *handicap* congenito o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza un genitore.

3. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'INPS, che abbiano assistito due o più figli disabili e per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, possono accedere a domanda all'anticipazione del pensionamento, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quindici anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento.

4. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare assistenza

al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente domiciliati in una differente località.

5. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.

6. Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge presentano un'apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme all'originale:

a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, rilasciate dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

c) autocertificazione comprovante l'esercizio della potestà genitoriale e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.

7. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità alla totale inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

9. Fatto, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai lavoratori che, maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del congedo per assistenza ai figli con *handicap* grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al citato decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.

10. Nel caso di *handicap* congenita o di *handicap* che si manifesta dalla nascita, certificata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al comma 1, lettera b); del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione medico sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della presenza di un genitore.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

12. All'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con *handicap* in situazione di gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 marzo 2001, n. 151».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.0.7

SACCONI, BERGER, GUALDANI

Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Percorsi sperimentali di accompagnamento all'età di pensione)

1. In attesa del completamento della riforma previdenziale, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese e nelle attività professionali; in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro possono integrare il reddito e i versamenti contributivi di loro dipendenti nei tre anni che precedono la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di vecchiaia o anticipata per anzianità contributiva.

2. I lavoratori possono accettare un percorso di durata non superiore a tre anni di trasformazione del rapporto a tempo parziale o di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla Naspi per i primi 24 mesi e a una indennità speciale equivalente per i successivi 12 mesi. Il datore di lavoro integra in entrambe le ipotesi il reddito del lavoratore fino alla prestazione previdenziale teoricamente maturata nel momento di avvio del percorso sperimentale, nonché integra i contributi figurativi previsti dalla Naspi e nell'anno della successiva indennità speciale per la parte corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Lo Stato concorre alla sperimentazione con la indennità speciale nell'eventuale terzo anno, con l'accredito di contributi figurativi al lavoratore nel caso dello stato di disoccupazione e, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale, per la parte integrativa corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Tutti i versamenti del datore di lavoro sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap.

3. Il datore di lavoro versa all'Inps, mensilmente o in unica soluzione, la provvista corrispondente alla integrazione del reddito e ai contributi di sua competenza in base al percorso convenuto.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-*ter* della legge n. 92/2012 e all'art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015 le cui dotazioni finanziarie sono assorbite dal bilancio dello Stato per compensare le deduzioni dall'Ira».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 19.

*Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «240:»,
Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 1,8% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di
parte corrente dell'allegata tabella C.*

19.0.8

SANTINI, PARENTE, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata della presente legge, i soggetti in età prossima al pensionamento, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere, sino alla maturazione del diritto alla pensione, all'Assegno previdenziale anticipato (APA), alle condizioni e nei limiti previsti dal presente articolo.
2. Possono accedere all'APA i soggetti che maturino, entro il 31 dicembre 2017, i requisiti idonei a conseguire, entro i cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda, il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che, alla data della domanda:
 - a) si trovino in stato di disoccupazione;
 - b) non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, di assegno ordinario di invalidità, di assegno straordinario per il sostegno del reddito previsto dalle norme per l'incentivo all'esodo;
 - c) abbiano titolo, in base alle regole vigenti, a divenire beneficiari, alla data di maturazione del diritto alla pensione, di un assegno previdenziale di importo non inferiore a due volte l'importo del trattamento minimo INPS previsto per l'anno in corso alla suddetta data.
3. I soggetti che maturino il requisito anagrafico e contributivo di cui al comma 2 mentre sono titolari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria possono optare, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 11, per la sospensione dei suddetti trattamenti ai fini dell'accesso all'APA.
4. L'APA è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria. La sua erogazione è subordinata alla permanenza delle condizioni di cui alle lettere b) e c).
5. L'APA è imponibile ai fini IRPEF ed è erogato, per tredici mensilità annue, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino all'ultimo giorno del mese antecedente alla prima data utile di uscita successiva al perfezionamento, da parte del soggetto titolare dell'assegno, del requisito minimo per il pensionamento, anticipato o di vecchiaia, ovvero fino alla data di effettivo accesso ad altro trattamento pensionistico diretto.
6. L'importo dell'APA è pari, su base annua, a 1,7 volte l'importo dell'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come individuato, ai sensi della medesima disciplina, per ciascun anno di erogazione dell'assegno. L'APA non è pignorabile ed il titolare non può accedere a prestiti estinguibili con la cessione del quinto dell'assegno medesimo.
7. L'APA è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo, di impresa o professionale per attività lavorativa svolta successivamente all'accesso all'assegno previdenziale anticipato qualora i suddetti redditi lordi non eccedano l'importo dell'assegno medesimo. Diversamente, l'APA è ridotto in misura corrispondente alla quota di reddito da lavoro eccedente l'importo dell'assegno.
8. Per il periodo di percezione dell'assegno non è riconosciuta alcuna forma di contribuzione figurativa.
9. Alla data del pensionamento effettivo, i ratei di pensione spettanti ai soggetti percettori dell'APA sono ricalcolati in modo da compensare, su base pluriennale, le anticipazioni di pensione percepite, fatta salva una quota, pari a un terzo dell'ammontare delle stesse, riconosciuta a titolo di sostegno al rimborso.
10. Per le finalità di cui al comma 9, sul trattamento pensionistico spettante a ciascun soggetto è applicata, su base annuale, una trattenuta determinata applicando alla somma degli APA complessivamente erogati, diminuita di un terzo, il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrispondente all'età anagrafica del soggetto stesso alla data di accesso alla pensione, come vigente alla medesima data. Nel caso di pensioni ai superstiti, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la trattenuta è ridotta in base alla stessa aliquota di reversibilità spettante agli aventi diritto. La trattenuta è deducibile ai fini IRPEF.

II. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le modalità di verifica e di recupero delle somme indebitamente corrisposte».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000.

19.0.9 (testo 2)

PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis - (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 800.

2. Al comma 5, lettere a), b) e d) del medesimo articolo, la parola: "6.713,98 euro" è sostituita dalla seguente: "10.400 euro".»

Conseguentemente:

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2; all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%";

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere

all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;

nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue

funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sua articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui.

19.0.9

PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, GASPARRI

Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 800.

2. Al comma 5, lettere a), b) e d) del medesimo articolo, la parola: "6.713,98 euro" è sostituita dalla seguente: "10.400 euro"».

Conseguentemente:

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cl.li all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%»;

sopprimere l'articolo 33, comma 34;

all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro;

a decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

19.0.10 (testo 2)

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli gravemente disabili)

1. I lavoratori che assistono figli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa, per la cui gravità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono chiedere, limitatamente ad un genitore per ogni figlio disabile, di accedere al pensionamento anticipato quando hanno raggiunto il requisito di trentacinque annualità di contribuzione.»

Conseguentemente:

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: ""300 milioni" con le seguenti: "100 milioni"

19.0.10

BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli gravemente disabili)

1. I lavoratori che assistano figli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa, per la cui gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono chiedere, limitatamente ad un genitore per ogni figlio disabile, di accedere al pensionamento anticipato quando hanno raggiunto il requisito di venticinque annualità di contribuzione».

Conseguentemente:

all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

19.0.11

PUGLIA, CATALFO

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le modificazioni:

a) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto alla lettera b)».

b) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS). – 1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del presente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'INPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore rappresentazioni almeno in due province in una categoria o in un comparto. La

scelta di componenti dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi –nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6».

c) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: «L'aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica».

d) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: «, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6», sono abrogate.

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. *In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.0.12

PUGLIA, CATALFO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari)

1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2016, i lavoratori dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2015, n. 252, e di conferire l'intero importo del Tfr versato alla forma pensionistica complementare alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS ovvero trasferirlo al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.

Contestualmente alla revoca del consenso il lavoratore può scegliere di destinare il Tfr maturando al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile».

Conseguentemente:

a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.0.13

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 1.000 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 330, ed all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai Molari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I medesimi benefici sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessantasei anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione d'inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. L'incremento di cui al presente-comma è concesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a 6.517,94 euro e che non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.517,94 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.517,94 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai predetti limiti, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente comma non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».

Conseguentemente:

- all'articolo 20, sopprimere il comma 2;

- all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «l'importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;

- all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;

- all'articolo 33, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8

per ciascuna dichiarazione elaborata e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"»;

- all'articolo 33, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istat ai sensi della legge n. 196 del 2009, e successive modificazioni, di qualifica non dirigenziale»;

- all'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto»;

- all'articolo 33; sopprimere il comma 34;

- all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

- all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.0.14

MOLINARI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2021, il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue, con il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei requisiti indicati nella seguente tabella:

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Lavoratori autonomi iscritti all'INPS

(1) Somma di età anagrafica e indicato anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato (2) Somma di età anagrafica e di anzianità contributiva Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato 1006210163

19.0.15

MOLINARI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per i redditi di pensione si applica un'imposta sostitutiva determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;

g) oltre 150.000 euro e fino a 200.000 euro, 49 per cento;

h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la parte dell'imponibile assoggettata ad imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito complessivo.

19.0.16

MOLINARI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di omogeneizzare i redditi e le aliquote, di cui agli articoli 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo Unico delle Imposte sui redditi, nonché tassare maggiormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensioni meno elevati e all'aumento delle

pensioni minime, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che introduca a decorrere dall'anno 2016, l'imposta sostitutiva per i redditi di pensione, caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali progressive».

19.0.17

MOLINARI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto».

19.0.18

PUGLIA, CATALFO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) modalità tacite; nel caso in cui il lavoratore nel peri-odo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS".

b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «, n. 3)», sono abrogate».

Conseguentemente, ancora, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 0 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017».

19.0.19

PUGLIA, CATALFO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Anticipo del TFR)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi» e le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «6 anni»;

b) al comma 7, lettera c), le parole: «30 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;*

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;*

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;*

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art.50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.0.20

PUGLIA, CATALFO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici)

1. I commi 12-*septies*, 12-*seties*, 12-*novies*, 12-*decies* e 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati e le disposizioni da essi abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della data legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il direttore generale dell'INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-*septies* a 12-*undecies* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il termine entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore a ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per gli iscritti all'ex Istituto Nazionale della Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.

4. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.

5. La disposizione di cui al comma 3 s'applica ai soggetti ivi indicati anche se già titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

6. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che promuove il procedimento.

7. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita domanda, istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il trattamento pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.

8. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo».

Conseguentemente,

a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:* «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni»;

c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «17 per cento»;

d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5.5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento»;

e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".
- f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.0.21

PUGLIA, CATALFO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di contributi silenti)

1. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie istituiscono una prestazione equivalente all'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del 18 agosto 1995 n. 335 e sue maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e incrementi di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando i limiti di cui al comma 10, dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia delle finanze, sono determinati le mortalità di erogazione delle prestazioni di cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.
2. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che hanno versato contributi a titolo pensionistico presso gli enti di cui al comma 1, che non siano riusciti ad ottemperare alle disposizioni di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale pensione è calcolata utilizzando i contributi versati non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario ed è erogata dall'ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria in cui sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.
3. A domanda dell'interessato è data facoltà di chiedere a titolo gratuito, per i contributi versati di cui al comma l'ultimo periodo, il ricongiungimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi versati a qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria. L'accredito è effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico erogato totalmente con il sistema contributivo, diversamente si applicano le regole del commi 1 o 2.
4. La Pensione integrativa di cui al comma 2, spetta all'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione integrativa è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
5. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di quella ordinaria.
6. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione integrativa, in un Ente gestore di previdenza obbligatoria che non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ai supplementi».

Conseguentemente,

- a) *all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:* «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;
- b) *all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:* «300 milioni» *con le seguenti:* «100 milioni»;
- c) *all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:* «15 per cento» *con le seguenti:* «17 per cento»;
- d) *all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:* «5,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento»;
- e) *dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

f) *all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.0.22

BIANCONI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, I soggetti iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria che non possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono chiedere ai predetti Fondi, al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda».

Per la copertura dei maggiori oneri stimati in 45,1 milioni di euro per il 2016, 53,5 milioni di euro per il 2017, 62,1 milioni di euro per il 2018, 70,9 milioni di euro per il 2019, 79,9 milioni per il 2020, 89,1 milioni per il 2021, e 98,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 254,9 milioni per il 2016, di 246,5 milioni di euro per il 2017, di 237,9 milioni di euro per il 2018, 229,1 milioni di euro per il 2019, 220,1 milioni per il 2020, 210,9 milioni per il 2021, e 201,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».

19.0.23

PUGLIA, CATALFO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 2 Agosto 19 agosto 1990 n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di micromprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500.000, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.

2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.

2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-sexies. Per i soggetti di cui al comma 1, 2 e 2-bis è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 2-septies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici"».

Conseguentemente,

al all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 18-dicembre 2013, n. 149, convertito, 13 modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;

b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;

c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;

d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;

e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.0.24

DIVINA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Corresponsione diretta al coniuge a carico)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis per coniuge a carico, negli importi calcolati secondo le modalità indicate dal presente articolo, sono corrisposte direttamente al coniuge a carico da parte dell'Agenzia delle Entrate.

1-quater. L'Agenzia delle Entrate provvede alla corresponsione, in favore del coniuge a carico, della somma corrispondente all'importo della detrazione spettante al coniuge lavoratore mediante assegno nominativo o mediante versamento su (coordinate bancarie o postali del percipiente, secondo le modalità definite con decreto nel Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1-quinquies. Le somme corrisposte al coniuge a carico non concorrono alla determinazione del reddito del percipiente a fini impositivi".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di versamento di cui all'articolo 2 e delle modifiche relative alla dichiarazione delle detrazioni d'imposta del coniuge lavoratore ai sensi dell'articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

19.0.25

CIOFFI, CATALFO, MANGILI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi al telelavoro)

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza.

2. Ai sensi del presente articolo per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000

19.0.26

CIOFFI, CATALFO, BULGARELLI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi al telelavoro)

1. il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle aree interne.
2. Ai sensi del presente articolo per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
3. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2016: - 500.000;

2017: - 500.000;

2018: - 500.000.

20.1

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000 milioni di euro» e sostituire le parole: «e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto a 900 milioni di euro si provvede con quota parte dei risparmi derivanti per l'anno 2016 dalla disposizione di cui al comma 3».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

20.2

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1 sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000 milioni di euro», sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno», con le seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di un anno» e sostituire le parole: «e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto a 900 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3».

Conseguentemente; dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

20.3

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 1 sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000 milioni di euro», sostituire le parole: «Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi», con le seguenti: «Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di sei mesi» e sostituire le parole: «e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto a 900 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».

20.4

CATALFO, PUGLIA, MANGILI, BOTTICI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A quota parte degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», *con le seguenti:* «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

20.5

CATALFO, PUGLIA

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

20.6

PUGLIA, CATALFO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda-preso cui prestavano servizio, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016; 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di –parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

20.7

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui all'articolo 15 della legge 4 marzo 2015, n. 22, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» *con le seguenti:* «50 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

20.8

CATALFO, PUGLIA

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 si applicano anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

20.9

RUVOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

20.10

BERTUZZI, PIGNEDOLI, VALENTINI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, PANIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni In deroga per il settore della pesca».

20.11

COMAROLI, DIVINA

Il comma 2 è soppresso.

20.12

CATALFO, PUGLIA

Sopprimere il comma 2

20.13

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Sopprimere il comma 2.

20.14

CATALFO, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1 gennaio 2016, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

20.15

CATALFO, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1 gennaio 2016, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, la quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Le dotazioni organiche dell'ANPAL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. L'ANPAL subentra nella titolarità dei relativi rapporti».

conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

20.16

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2, All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.1 48, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

20.17

BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per far fronte all'eccezionale necessità di risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità ed ai lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 della Regione Calabria, al fine di assicurare il percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2014, n. 147.

Le risorse sono destinate, per l'anno 2016, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della Calabria al fine di assicurare la continuità dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti

con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione di finanziamenti regionali.

Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti.

In caso di mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti, al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, lettera *d*), della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m., e quelle di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

All'onere di 50 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti in tabella C.

20.0.1

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, portatori di patologie gravi e/o sottoposti a cure post-operatorie o a terapia salvavita, certificate annualmente da strutture sanitarie pubbliche, sono esclusi dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, previsti dalla contrattazione collettiva o individuale.
2. Il lavoratore di cui al comma 1, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dalla durata del decorso della malattia e dei giorni di assenza dovute alle terapie salvavita.
3. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del trattamento economico per il periodo e con le modalità previste dalla contrattazione collettiva o individuale.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
5. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte e dei contributi, di importo pari a 600 euro.
6. L'assegno di cui al comma 5 è riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2015 e verrà erogato dalle sedi periferiche dell'INPS.
7. A copertura degli oneri finanziari di cui ai precedenti commi è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per patologie gravi», di seguito denominato «Fondo». Le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 8, 9, 10 accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate all'INPS per le finalità di cui al presente articolo.
8. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
9. Sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2016:
 - a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
 - b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
10. Il comma 4-*bis* dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

20.0.2

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della *green-economy*)

1. Ai fini della promozione dell'occupazione nel settore della *green economy* e della ricerca tecnologica nel settore delle *smart cities*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:

- a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- b) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*;
- c) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino un'a riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
- d) pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che aiutino ad ottimizzare i consumi, e della domotica;
- e) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscono un monitoraggio più attento della rete;
- f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.

30-ter. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma precedente devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli ultimi 12 mesi.

30-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei finanziamenti, prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

30-quinquies. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

20.0.3

DE PIETRO

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Confidi)

1. Una somma pari a 20 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.
3. Per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
4. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartiti tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle piccole e medie imprese. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei

Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

20.0.4

GASPARRI, CERONI

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.

20.0.5

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: «1° gennaio 2016», sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2019».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016 - 5.000.000;

2017 - 5.000.000;

2018 - 5.000.000.

20.0.6

MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016", sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.

20.0.7

CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.

20.0.8

COMPAGNA

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, dalla legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.

20.0.9

MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: "1° gennaio 2016", sono sostituite con: "1° gennaio 2019"».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 15 milioni di euro annui, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «285 milioni».

20.0.10

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015, n. 124, dopo le parole: "da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale", inserire le seguenti: "e prevedendo altresì l'adeguamento delle retribuzioni del personale del corpo dei vigili del fuoco a quelle degli altri corpi di polizia che espletano servizi e funzione di tutela e sicurezza ambientale e soccorso pubblico, nonché il livellamento di tutti gli istituti economici fissi pensionabili e l'adeguamento delle indennità notturne e festive, del personale operativo appartenente al corpo nazionale vigili del fuoco a quelle in godimento al personale degli altri corpi di polizia;"».

Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 30,000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.

20.0.11

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015, n. 124, dopo le parole: "da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale", inserire le seguenti: "e prevedendo altresì l'adeguamento delle retribuzioni del personale del Corpo dei Vigili del Fuoco a quelle degli altri corpi di Polizia che espletano servizi e funzione di tutela e sicurezza ambientale e soccorso pubblico;"».

Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: – 8.000.000;

2017: – 8.000.000;

2018: – 8.000.000.

20.0.12

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015, n. 124, dopo le parole: "da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale", inserire le seguenti: "e prevedendo altresì l'adeguamento delle indennità notturne e festive, del personale operativo appartenente al Corpo nazionale Vigili del Fuoco a quelle in godimento al personale degli altri Corpi di Polizia;"».

Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

20.0.13

DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituire le parole: "abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica", con le seguenti: "abbiano maturato i cinque anni nella qualifica con decorrenza giuridica dalla data delle vacanze del 31 dicembre dell'anno precedente del bando di concorso".

2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituire le parole: "abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica", con le seguenti: "abbiano maturato i cinque anni nella qualifica con decorrenza giuridica dalla data delle vacanze del 31 dicembre dell'anno precedente del bando di concorso"».

Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1; Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: – 1.500.000;

2017: – 1.500.000;

2018: – 1.500.000.

20.0.14

MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236)

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, comma 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».

20.0.15

GALIMBERTI

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236)

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».

20.0.16

MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art 20-bis.

(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui alla legge 19 luglio-1993, n. 236)

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20-maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

20.0.17

MOLINARI

Dopo l'**articolo 20**, aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Le aziende che impiegano meno di 15 dipendenti accedono su base volontaria ai benefici della Cassa integrazione ordinaria, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per i propri lavoratori».

20.0.18

FAVERO, ANGIONI, PARENTE, CANTINI, DI GIORGI, D'ADDA, LEPRI, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE

Dopo l'**articolo 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Esenzione dal contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n.92)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: "Per il periodo 2013-2015," e le parole: "" e "; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.", sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».con le seguenti:« 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

20.0.19

ANGIONI

Dopo l'**articolo 20**, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Esenzione dal contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92)

1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: "Per il periodo 2013-2015" con le seguenti: "Per il periodo 2013-2017",».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «260 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui per l'anno 2018».

20.0.20

BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'**articolo. 20**, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 48, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: "7.000 euro", ovunque ricorrano, con le seguenti: "5.000 euro".».

21.1 (testo 2)

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, la parola «tre» è soppressa;

b) al comma 1, le parole «nella misura del» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.» e i due periodi successivi, lettere a) e b), sono abrogati;

c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «soggetti concessionari o affidatari» aggiungere le seguenti: «purché pubblici»;

d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «ivi inclusi i soggetti» aggiungere la seguente: «pubblici».

21.1

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertita con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014; n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;

b) al comma 1, le parole: «nella misura del» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate» e i due periodi successivi, lettere a) e b), sono abrogati;

c) al comma 2, il secondo periodo è abrogato;

d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «ivi inclusi» fino a: «restauro dei beni stessi», sono abrogate.

21.2

CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente attività nello spettacolo" aggiungere le parole: "per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro, nel limite massimo di 1 milione di euro",».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «299 milioni».

21.3

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere fa seguente:

«a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente attività nello spettacolo" aggiungere le parole: "per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro"».

21.4

GIRO, MANDELLI

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente attività nello spettacolo" aggiungere le parole: ", per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro"».

21.5

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere lo seguente:

«a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente attività nello spettacolo" aggiungere le parole: ", per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro"».

21.6

LIUZZI, MILO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente attività nello spettacolo" aggiungere le parole: "e attività di promozione della lettura"».

21.7

CONTE, GUALDANI, MANCUSO, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo le parole: "istituzioni pubbliche" aggiungere le seguenti parole: "e di beni culturali nella disponibilità pubblica"».

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 1,8 milioni per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per il 2018, 11,7 milioni di euro per il 2019 e di 17,8 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.9

CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dall'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni culturali di proprietà privata ma di interesse pubblico per un ammontare massimo di 20 milioni di euro annui.

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "280 milioni"».

21.10

BATTISTA, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6,9 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

21.11

DE PIN, GIOVANNI MAURO

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «25 milioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 20 milioni di euro, di cui 10 milioni per l'anno 2016 e 10 milioni per l'anno 2017.

21.12

MANCUSO, BIANCONI, GUALDANI

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) *aggiungere infine le seguenti parole:* «Il complesso delle risorse è riservato in misura non inferiore ad un terzo alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna»;

b) *la parola: «2017», è sostituita dalla seguente: «2016».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000.

21.13

LIUZZI, MILO

Al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 22 sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

21.14

MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le- seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000.

21.15

ARRIGONI, COMAROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dal 2016 al fine di corrispondere ai proprietari di beni di interesse storico ed artistico quanto dovuto a titolo di contributo ex articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004, stimato in 100 milioni di euro, per gli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati sudetti beni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazione di parte corrente delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

21.16

ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili, pubblici e privati, appartenenti al patrimonio culturale, artistico e architettonico delle Ville venete, danneggiate dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, nonché per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio, è autorizzata, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000.

21.17

ZIZZA, MILO, LIUZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fondo di cui al precedente comma e in deroga all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riservata una quota fino al 20 per cento per il recupero, tutela e valorizzazione degli edifici di interesse storico-religioso».

21.18

COMAROLI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

21.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «500 funzionari» con: «2000 funzionari» e al comma 6, sostituire le parole: «20 milioni» con: «80 milioni».

Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «nell'anno 2016 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2017».

21.20

COMAROLI

Al comma 4, sostituire: «500», con: «100».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «4 milioni».

21.21

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Al comma 4, dopo le parole: «500 funzionari» inserire le seguenti: «, selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L-01,».

21.22

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 4, dopo la parola: «demoetnoantropologo, » inserire le seguenti: «esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, di cui alla al comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 2014, n. 110,».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 800.000;

2017: - 800.000;

2018: - 800.000.

21.23

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 150 del 2009 convertito con legge n. 15 del 9 ottobre 2009, il 50 per cento dei posti è riservato ai vincitori delle progressioni d'area interne tuttora vigenti.».

21.24

CAMPANELLA

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2009 convertito con legge n. 15 del 9 ottobre 2009, il 50 per cento dei posti è riservato ai vincitori delle progressioni d'area interne tuttora vigenti.

4-*ter*. I risparmi derivanti dall'assunzione del 50 per cento tramite le graduatorie interne, di cui al comma 4-*bis*, sono utilizzati per lo scorrimento di entrambe le graduatorie (interne ed esterne) fino a copertura delle dotazioni organiche libere ex Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171.».

21.25

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole:* «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, »;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'emanazione dei relativi bandi resta altresì subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16, comma 1-*quinquies*».

21.26

CERONI

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *Sopprimere le parole:* «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «L'emanazione dei relativi bandi resta altresì subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16, comma 1-*quinquies*».

21.27

GIOVANNI MAURO

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le parole*: «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;

b) *aggiungere infine il seguente periodo*: «L'emanazione dei relativi bandi resta altresì subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16, comma 1-*quinqües*».

21.28

MARGIOTTA

Al comma 5, sopprimere le parole: «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'emanazione dei relativi bandi resta altresì subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16, comma 1-*quinqües*».

21.29

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni,».

Conseguentemente, all'onere derivante. dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge-31 dicembre 2009, n. 196.

21.30

MOLINARI

Al comma 5 , aggiungere, in fine, il seguente periodo; «Le disposizioni di cui al presente comma, nonché al precedente comma 4, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata».

21.31

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO

Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «le disposizioni di cui al presente comma, nonché al precedente comma 4, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata».

21.32

BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altresì autorizzato, per ciascun profilo afferente all'area III in cui si riscontrino ulteriori posti vacanti in organico ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a procedere, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, all'assunzione di personale mediante utilizzazione delle graduatorie vigenti delle procedure selettive interne per funzionari di III area, fascia retributiva FI».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 1,5 milioni.

21.33

RUTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*) All'articolo 16 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater* dopo le parole: «piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province» inserire le seguenti: «così come definiti dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando i beni e le risorse connesse al funzionamento di tali istituti»;

b) al comma 1-*quinquies* dopo le parole: «funzionario archeologo» sono aggiunte le seguenti: «nonché le unità di personale impegnate sulla funzione alla data dell'8 aprile 2014».

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».

21.34

MONTEVECCHI, AIROLA, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere la lettera b) del comma 7.

21.35

MANCUSO, GUALDANI

Al comma 7 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) al comma 335, dopo le parole: » di euro 5.000.000» sono aggiunte le parole: «tale credito di imposta sale al 30 per cento del costo di produzione della singola opera, e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 7.000.000, in relazione a film, o alle patti di film, realizzati sul territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, mediante utilizzo in misura non inferiore a due terzi di fornitori e/ o mano d'opera ivi residente da non meno di cinque anni».

21.36

MANCUSO

Al comma 7, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) al comma 335, dopo le parole: «di euro 5.000.000», sono aggiunte le parole: «tale credito di imposta sale al 30 per cento del costo di produzione della singola opera, e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 7.000.000, in relazione a film, o alle parti di film, realizzati sul territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, mediante utilizzo in misura non inferiore a due terzi di fornitori e/ o mano d'opera ivi residente da non meno di cinque anni» .

21.37

ELENA FERRARA

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "opere prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "opere prime, seconde e terze".

7-*ter*. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-*bis*. si provvede nell'ambito del limite di spesa complessivo di 4,5 milioni di euro annuo già previsto dal comma 1 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

21.38

LIUZZI, MILO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "opere prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "opere prime, seconde e terze".

7-ter. La novella di cui al comma precedente opera nei limiti delle risorse già stanziato di cui all'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 9,1 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112».

21.39

BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile relativa alle attività svolte dai lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago; sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per le quali sono riconosciute le deduzioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «250».

21.40

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in via straordinaria, per l'anno 2016, ai fini della copertura dei posti vacanti, anche quelle di cui al comma 4, è autorizzato allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente».

21.41

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Al comma 8, lettera b) la parola: «140» è sostituita dalla seguente: «200».

Conseguentemente, al comma 9, la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «85».

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni».

21.42

DI GIORGI, PUGLISI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 dopo le parole: "video grafiche musicali", aggiungere le seguenti: "nonché per un intervento a sostegno degli spettacoli, anche con specifico riferimento agli aspetti di maggiore innovazione tecnologica, di promozione della musica italiana e di miglioramento della sicurezza dei luoghi destinati agli eventi dal vivo,"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

21.43

DI GIORGI, PUGLISI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nei limiti delle risorse stanziato, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricomprese anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto delle sovvenzioni».

21.44

SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-*bis*. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-*ter*. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, d'essai e cineforum.

9-*quater*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis*, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

21.45

LUCIDI, BLUNDO, SERRA

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale da concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazione della cultura teatrale per i giovani, alla lettura di testi e alla rappresentazione di opere italiane o straniere, classiche o contemporanee, di riconosciuto valore artistico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

21.46

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite alla proiezione di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-*ter*. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis*, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

21.47

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

21.48

BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 70.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016».

Conseguentemente; all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

21.49

PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All'articolo 25, comma, 1-bis della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: "associazioni proloco", sono inserite le seguenti: ", bande e gruppi musicali, cori, gruppi storici e folcloristici, associazioni culturali ed artistiche".

9-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 9-bis, si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

21.50

PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione di cui al presente comma si applica a partire dall'anno 2010.

9-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 9-bis, si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

21.51 (testo 2)

PAGLIARI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al Comune di Parma, successivamente all'avvenuta riassegnazione di cui al comma 2, la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2009, n. 115.

10-ter. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 1.

10-quater. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".

21.51

PAGLIARI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, è autorizzata la spesa di 3,9 milioni di euro in favore del Comune di Parma per l'anno 2016, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto 2009, n. 115.

10-ter. All'onere derivante dal comma 10-bis, si provvede mediante versamento alle entrate del casse del comune di Parma della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 agosto 2016 a cura della scuola per l'Europa di Parma mediante l'utilizzo in deroga dei fondi di cui all'articolo 1, comma 1342 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alla legge 3 marzo 2008, n. 115.

10-quater. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della scuola per l'Europa di Panna spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 3,9.000.000.

21.52

GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Il Mibact, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i comuni, promuove progetti sulle biblioteche pubbliche volti a:

a) realizzare, nelle aree più deboli relativamente agli indici di lettura fra i cittadini, mediante accordi con i Comuni, una rete di biblioteche "sociali" specializzate nella diffusione della lettura. Tali strutture potranno prevedere forme di gestione innovative, che coinvolgano le associazioni attive nel settore;

b) realizzare progetti integrati di promozione della lettura, con particolare attenzione alle aree più deboli relativamente agli indici di lettura fra i cittadini, alle scuole e ai giovani "non lettori";

c) consentire l'attivazione, da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo, di finanziamenti a tasso zero per gli interventi dei Comuni di nuova realizzazione e di ammodernamento delle biblioteche di pubblica lettura;

d) sostenere progetti di integrazione delle scuole e delle biblioteche scolastiche con i sistemi bibliotecari comunali, per consentire l'accesso ai servizi bibliotecari anche dalle sedi scolastiche.

10-ter. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito un Fondo nazionale per la promozione della lettura.

10-quater. L'utilizzo del Fondo di cui al comma precedente è disciplinato con decreto del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, previa intesa con la Conferenza unificata».

21.53

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Per tutti i soggetti per i quali non siano ancora stati erogati i contributi in conto capitale, di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e per i quali sia stata già conclusa e documentata la fase realizzativa degli interventi, possono optare per l'utilizzo delle somme spettanti mediante la compensazione con le imposte dirette e indirette di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10-*ter*. Per gli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati nel limite di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 45, comma 9-*bis*».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

21.54

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, IDEM, LAI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, MATURANI, ELENA FERRARA

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-*bis*. Il servizio di vigilanza antincendio sui luoghi di spettacolo e trattenimento per tutte le attività previste all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, ad esclusione di quelle di cui alle lettere *d)* e *h)*, è svolto da una squadra aziendale composta da un numero adeguato, in relazione alla valutazione del rischio, di addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in alternativa al servizio a pagamento effettuato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatta salva la valutazione della commissione provinciale di vigilanza.

10-*ter*. Per le attività di cui al precedente comma la commissione provinciale di vigilanza può altresì prescrivere la stipula di una convenzione tra il titolare dell'attività di spettacolo ed il comando provinciale dei vigili del fuoco per l'espletamento del servizio da effettuarsi una volta al mese durante il periodo di attività continuativa o per il solo giorno del debutto se la manifestazione è realizzata in spazi non tradizionali».

21.55

GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, anche a fini turistici, sono finanziati interventi integrati, che possono essere presentati da comuni singoli o in aggregazione. Gli interventi devono seguire i principi della progettazione partecipata e valorizzare adeguatamente i partenariati con i soggetti del Terzo Settore e imprenditoriali. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro.

10-*ter*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata, disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1 e prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI».

21.56

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-*bis*. Dopo l'articolo 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

"Art. 154-*bis*.

(Agevolazioni per la salvaguardia e la riqualificazione dei beni soggetti a tutela)

1. A decorrere dall'anno di imposta 2016, sono deducibili integralmente dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), le spese effettuate o le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di interventi

di salvaguardia naturalistica e riqualificazione ambientale dei beni tutelati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, qualora inseriti nell'ambito di progetti autorizzati ai sensi dell'articolo 146. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, la tipologia degli interventi ammissibili, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma e per l'accertamento della congruità della spesa.

2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro annui».

21.57

DI GIORGI, PUGLISI, ANGIONI, BERTUZZI, BORIOLO, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-*bis*. Le risorse statali a disposizione di progettualità elaborate dai soggetti referenti dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO italiani, previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono aumentate di 15 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.

10-*ter*. Entro marzo 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo emette un bando per raccogliere i progetti di investimento elaborati dai soggetti referenti, ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e circolari applicative, dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO italiani cui assegnare la copertura di patto di stabilità interno. Entro giugno 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo valuta le richieste, stilando una graduatoria di assegnazione. Qualora alcune quote di Patto rimangano inutilizzate, vengono restituite al Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di impiegarle per altri scopi».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: -.

21.58

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000.

21.59

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il contributo pubblico erogato alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, correlato a componenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 8.000.000;

2017: - 8.000.000;

2018: - 8.000.000.

21.60

PEZZOPANE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono considerate lavori pubblici ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi competente. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

21.61

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis. 1. I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di *Onlus* e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del compenso. Sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno.

2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adatta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni del presente comma"».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «290 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

21.62

ELENA FERRARA, MATURANI, MARTINI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, LANZILLOTTA, MANASSERO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, LANIECE, PALERMO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *i-septies*) è inserita la seguente:

"*i-septies*.1) le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza, per i minori di anni 18, di corsi di formazione nel settore musicale e delle arti performative presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione, limitatamente ai soggetti con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a euro 25.000;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.500.000;

2017: - 1.500.000;

2018: - 1.500.000.

21.63

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dall'anno 2015, per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o altre manifestazioni, l'aliquota è ridotta del 50 per cento.

2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio accertatore territorialmente competente».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «296 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

21.64

DE POLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 151, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sostituire le parole: "non superiore a 400 euro per alunno o studente," con le seguenti: "non superiore a 4000 euro per alunno o studente"».

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 400 milioni per l'anno 2016, in 280 milioni a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.65

CONTE, GUALDANI, DALLA TOR, MANCUSO, PAGANO, TORRISI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 151, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sostituire le parole: "non superiore a 400 euro per alunno o studente." con le seguenti: "non superiore a 1000 euro per alunno o studente"».

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 132 milioni per l'anno 2016, in 75,5 milioni a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.66

MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della Fondazione-Festival Pucciniano Torre del Lago", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013", sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «295».

21.67

MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO, MICHELONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013" sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «295».

21.68

PAGLIARI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, a decorrere dal 2015, è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi";

b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013," sono aggiunte le seguenti: "nonché a 1 milione di euro a decorrere dal 2016,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione tutela e valorizzazione dei Beni e attività culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000,000;

2017: - 1.000.000;

21.96

ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, il comma 26-ter è soppresso».

Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

21.70

MARIO MAURO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1, legge n. 62 del 2000.

Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 39, della legge n. 107 del 2015 sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie.

All'articolo 1, comma 1-bis della legge n. 440 del 1997 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere: "e paritarie".

All'articolo 11, comma 1, della legge n. 128 del 2013 dopo le parole: "alle istituzioni scolastiche statali" aggiungere: "e paritarie"».

21.71

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d'autore"».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» *con le seguenti:* «6 per cento».

21.72

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto di autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di tariffa Unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministro per i beni e le attività culturali».

Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

21.73

DE POLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sopprimere le parole: "Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta".

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 7,5 milioni per l'anno 2016, in 15 milioni per l'anno 2017, in 20,8 milioni per l'anno 2018, in 13,3 milioni per l'anno 2019, e in 5,8 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

21.74

AMATI, VALENTINI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire la più rapida istituzione del Parco Nazionale del Monte Conero è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 annui per il biennio 2016-2017».

21.75

MONTEVECCHI, TAVERNA, CIAMPOLILLO, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non possono accedere ai contributi previsti dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le attività circensi e di spettacolo viaggiante classificate dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che detengono o utilizzano o impiegano animali selvatici o riprodotti in cattività, sia autoctoni che alloctoni, nonché specie protette dalla normativa Cites».

21.76

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Risultano ricomprese nell'ambito delle operazioni che danno diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, le attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, a fronte del percepimento di contributi pubblici anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, escluse dal campo di applicazione dell'IVA di cui articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972».

21.77

DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, MATURANI, ELENA FERRARA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto in fine il seguente comma: "5-bis. Agli enti e agli organismi che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3."».

21.78

MARCUCCI, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO, MILO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, SPILABOTTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse di bilancio rinvenienti dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobilistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

21.79

DI GIORGI, PUGLISI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. All'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente comma, indicati direttamente dal contribuente al momento della dichiarazione dei redditi, sono alternativamente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo oppure gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale e gli enti senza scopo di lucro individuati in apposito elenco, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. In ogni caso, le risorse di cui al presente comma destinate al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato "Fondo 5x1000 alla cultura"».

21.80

GIOVANNI MAURO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Si autorizza l'anticipazione di cassa dal Ministero per i Beni e le attività Culturali per l'attuazione del comma 386 della Legge, 27 dicembre 2013, n. 147, per l'Orchestra Giovanile del Mediterraneo presso l'Ente Lirico Teatro San Carlo di Napoli».

21.81

LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Piano di cui al comma precedente dovrà prevedere interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli, delle Masserie fortificate e delle strutture in pietra localizzate nei centri storici e in ambienti naturali e culturali di particolare interesse storico-culturale».

21.82

LIUZZI

Al comma 10 infine aggiungere il seguente periodo:

«10-bis. Il Piano di cui al comma 10 è approvato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari».

21.0.1

LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, BRUNI, MILO

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finanziari al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.2

BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, anche a finalità turistico ricettivi, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbani, ai quali attribuire il marchio di "borghi antichi d'Italia". L'attribuzione del marchio di cui al presente comma non comporta il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o

delle aree compresi negli insediamenti urbani interessati, che rimane disciplinato dalle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per l'anno 2016, la dotazione del Fondo di cui al comma 2 è determinata in 50 milioni di euro.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo per lo sviluppo e la coesione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.3

GIOVANNI MAURO

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Statizzazione Istituti superiori musicali)

1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2016-2018, è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o come istituzioni autonome o come sede distaccata di altro Istituto ex-pareggiato e conseguente aumento della pianta organica nazionale in misura corrispondente al personale degli Istituti ex-pareggiati statizzati, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti stessi.

2. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione di cui al comma 1, che deve comunque concludersi entro il 31 dicembre 2018. Fermo restando, in fase di prima applicazione, il mantenimento della sede dell'istituto di appartenenza per il personale.

3. Gli istituti che non chiederanno di partecipare alla statizzazione potranno avvalersi di un contributo statale annuale nel limite del 50 per cento della spesa corrente di bilancio dell'ultimo conto consuntivo approvato al momento della pubblicazione del presente provvedimento.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze».

21.0.4

GIOVANNI MAURO

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Istituti superiori di studi musicali)

1. Nell'anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. Agli oneri derivanti pari ad euro 5 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

21.0.5

CERONI

All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

21.0.6

PERRONE, MILO

All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

21.0.7

PERRONE, MILO

All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. L'articolo 1, comma 420 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite medesimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi"».

21.0.8

CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«17. L'articolo 1, comma 420 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: "Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi"».

21.0.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

(Finanziamento alla Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli)

1. È autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento operativo della Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli.
2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere il funzionamento operativo della Fondazione Idis-Città della Scienza in attesa della ricostruzione del nuovo "*Science Center*" distrutto il 4 marzo 2013.
3. La Fondazione Idis-Città della Scienza trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui costi di gestione sostenuti nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti;
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle modifiche al comma 34 dell'articolo 33 di cui al comma 5.
5. Il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
"34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 295 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"».

22.1

COMAROLI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata "Capitale europea della cultura" per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016, 5 milioni di euro per l'anno 2017, 12 milioni di euro per l'anno 2018 e 8 milioni per l'anno 2019"».

22.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio, anche in occasione del Giubileo della Misericordia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e attività culturali e turismo, un apposito Fondo denominato "Fondo per i cammini di pellegrinaggio", con dotazione pari a 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato a supportare la realizzazione di interventi attuativi dei suddetti itinerari, approvati dalle Regioni competenti, e concernenti i seguenti ambiti:

- a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità;
- b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati;
- c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico;
- d) installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari e promozione delle attività di comunicazione rivolte a promuoverne la conoscenza e la fruizione.

1-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 1-bis.».

Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

22.3

MARGIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalistiche, costiere e marine, da assoggettare con la massima tempestività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvia l'istituzione dell'area marina protetta denominata "Costa di Maratea", di cui al comma 1, lettera f) dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, avvalendosi dell'istruttoria tecnica dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

1-ter. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 a decorrere dall'anno 2016.

1-quater. All'articolo 8, della legge 4 Aprile 2001, n. 93, dopo il comma 10, aggiungere il seguente: "10-bis. Per la gestione e il funzionamento dell'area marina protetta denominata Cesta di Maratea, nonché delle altre aree marine protette già istituite, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 250.000.

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «299.750 milioni -i euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

22.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni istituiscono e regolamentano il registro degli esercizi ricettivi che ospitano, con tariffari agevolati, i pellegrini che pernottano lungo l'antico tracciato della Via Francigena, riconosciuto dal Consiglio d'Europa ai sensi della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998, e lungo gli itinerari di pellegrinaggio ad esso collegati.

1-ter. I Comuni competenti dispongono, a favore degli esercizi ricettivi inseriti nel registro di cui al comma 1-bis, una riduzione del 50 per cento degli importi dovuti per l'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per l'imposta di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 4, lettera c), le parole: «0,1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

22.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni istituiscono e regolamentano il registro degli esercizi ricettivi che ospitano, con tariffari agevolati, i pellegrini che pernottano lungo l'antico tracciato della Via Francigena, riconosciuto dal Consiglio d'Europa ai sensi della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998, e lungo gli itinerari di pellegrinaggio ad esso collegati.

1-*ter*. A favore degli esercizi ricettivi inseriti nel registro di cui al comma 1-*bis*, possono essere disposte dai Comuni interessati agevolazioni fiscali, mediante riduzione del 50 per cento degli importi dovuti per l'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e per l'imposta di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

22.6

DI MAGGIO, AZZOLLINI, TREMONTI, CANDIANI, MARIO MAURO, VICECONTE, QUAGLIARIELLO, SANGALLI, PETROCELLI, FUCKSIA, BUEMI, ZELLER, BARANI, GAETTI, DE PETRIS, FATTORI, GENTILE, RAZZI, CALIENDO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di portare a conclusione la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di Matera, anche in considerazione della sua nomina a Capitale Europea della cultura 2019, l'attribuzione di spesa di cui alla legge 11 novembre 1986. n. 771, è aumentata di 30 milioni».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

22.7

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 2016 è attribuito al comune di Matera un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di infrastrutture, attività ed eventi connessi alla manifestazione "Capitale europea della cultura 2019". Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2015.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

22.8

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e per il successivo biennio, in coerenza con quanto disposto per EXPO 2015, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno, le spese sostenute dal comune di Matera designata Capitale europea della Cultura 2019, per la realizzazione degli interventi necessari, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché in materia di comunicazione e promozione».

22.9

EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per lo sviluppo del turismo con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2016.

Le relative risorse sono riportate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di:

a) concedere incentivi alle aziende che sviluppano software specifici per il settore secondo specifiche tipologie da sottoporre preventivamente alla valutazione di una commissione di gestori;

b) prevedere l'esenzione dall'obbligo di partita IVA per tutti coloro che non gestiscono più di 3 immobili, che non sono affittati più di 200 giorni all'anno e non traggono dalla relativa attività un reddito lordo superiore a 30 mila euro;

c) prevedere per coloro che intendono aprire al Partita IVA preventivi corsi di formazione;

d) prevedere l'inclusione della materia del turismo a partire dalle scuole superiori, corsi di Laurea flessibili utilizzando anche contributi corrisposti anche da istituzioni private, un corso di laurea specifico per il *management* di aziende *extra* alberghiere ed un periodo di tirocinio obbligatorio di 6 mesi per tutti i corsi formativi nonché corsi formativi di lingue, anche a distanza, per tutti gli operatori.

All'onere del provvedimento, valutato in 100 milioni di euro, si provvede con riduzione lineare degli importi reali della tabella C della presente legge».

22.10

BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di sostenere il comune di Matera, designato Capitale europea della Cultura 2019, i pagamenti connessi agli investimenti in opere relative alla manifestazione, nel limite di 25 milioni di euro per il 2016, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le condizioni per la predetta esclusione».

22.11

LUCIDI, BLUNDO, SERRA

Al comma 2, dopo le parole: «Per il funzionamento», inserire le seguenti: «degli Archivi di Stato, nonché».

22.12

LUCIDI, BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI

Al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

22.13

CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore è costituito un fondo di euro 200.000. annui da destinarsi a un contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2000 per anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione delle somme percepite».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 200.000 euro annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

22.14

BONFRISCO, MILO, LIUZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i beni e le

attività culturale del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore è costituito un fondo di euro 200.000 annui da destinarsi a un contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2000 per anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione delle somme percepite.

2-ter. Conseguentemente, ridurre in maniera corrispondente gli importi di cui all'articolo 33, comma 13».

22.15

GIRO, MANDELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore è costituito un fondo di euro 200.000 annui da destinarsi a un contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, una relazione sul rimpiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2.000 per anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione delle somme percepite».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «299,8».

22.16

LIUZZI, MILO

Sopprimere il comma 3.

22.17

LIUZZI, MILO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al fine di istituire un albo concernente infrastrutture dismesse e abbandonate da riqualificare per incentivare lo sviluppo storico, culturale e turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016 incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.18

LUCIDI, BLUNDO, SERRA

Al comma 3, dopo le parole: «archeologico-monumentale», inserire le seguenti: «, di attività legate alle scuole di restauro del libro e».

22.19

SANTINI, BROGLIA, LAI

Al comma 4, sostituire le parole: «1,34 milioni», con le seguenti: «1,74 milioni».

Conseguentemente, all'elenco 1 inserire le seguenti voci:

Società di Studi fiumani

200.000

Istituto regionale per la cultura Istriano-Fiumano-Dalmata

200.000

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 400.000.

22.20

ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, gli stanziamenti erogati in favore dall'Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di 1 milione di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 1.000;

2017: – 1.000;

2018: – 1.000.

22.21

ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, gli stanziamenti erogati in favore dall'Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di 1 milione di euro».

Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per cento ciascuna per un importo complessivo pari al milione di euro a decorrere dall'anno 2016».

22.22

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 11, comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "esercizio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "esercizio 2018". Il primo periodo del comma 19 dell'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente: "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche, fatti salvi i diritti di precedenza nelle assunzioni stabiliti da norme di legge od eventuali diritti derivanti da accordi sindacali già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016 – 10,000.000;

2017 – 10,000.000.

22.23

MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO, MICHELONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013" sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «295».

22.24

AMATI, VALENTINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" di Monza, di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, e all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari ad euro 2.000.000 annui per il triennio 2016-2018».

All'onere conseguente si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22.25

MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013" sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016".

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «295».

22.26

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis All'articolo 11, comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "esercizio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "esercizio 2018"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000.

22.27

PUPPATO, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla Biblioteca Italiana per ipovedenti B.I.I. ONLUS è assegnato un contributo pari a euro cinquecentomila per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 500.000;

2017: - 500.000;

2018: - 500.000.

22.28

MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 149 comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle associazioni Pro Loco, ove iscritte nei rispettivi Albi regionali"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: - 15.000.000.

22.29

MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dal comma 237 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2016"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 12.000.000.

22.30

AMATI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero", istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 500.000;

2017: - 500.000;

2018: - 500.000.

22.31

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole:* «10 milioni», *con le seguenti:* «15 milioni»;

2) *in fine, sostituire le parole:* «Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale,», *con le seguenti:* «Al fine di assicurare la piena ed effettiva fruizione di musei, parchi archeologici e altri istituti e luoghi della cultura considerati servizio pubblico essenziale al fine di garantire il potenziamento della pianta organica e dei servizi, nonché piena accessibilità e accoglienza per chiunque sia affetto da qualsiasi forma di disabilità di tipo permanente o temporaneo,».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», *con le seguenti:* «295 milioni».

22.32

MILO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro, al fine rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico finanziario. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33 e ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

22.33

SANTINI, BROGLIA, LAI, LUCHERINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. - (Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria). - 1. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».

22.34

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 2 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2016, di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 alla Società di studi fiumani. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre

2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni"».

22.35

PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-*bis*, comma 1, sostituire la lettera *i-ter*), con la seguente:

"*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5.000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche, corali, coreutiche e artistico-culturali in genere legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;"

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera: *i-septies*), aggiungere la seguente:

"*i-septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, corali, coreutiche per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni legalmente costituite";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche-corali e coreutiche legalmente costituite"».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22.36

BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 500 mila euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-2018.

22.37

MANCUSO, GUALDANI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "2016 e 2017";

b) al comma 1 sono soppresse le parole: "e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo";

c) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente:

"2-*ter*. La presenza nell'esercizio ricettivo di un impianto wi-fi con le caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2, è condizione necessaria per l'attribuzione di un criterio di classificazione pari a 3 stelle o superiore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 11 febbraio 2009, n. 34";

d) al comma 5 sono soppresse le parole: "nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019"».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

22.38

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta, è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite della spesa massima complessiva di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese».

Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

22.39

PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 3 della legge 16 marzo 2001, n. 72 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con la finalità di informatizzare i documenti cartacei in possesso delle associazioni degli esuli e renderli fruibili al pubblico, concedere assgni e borse di studio a opere dell'ingegno di carattere creativo riguardanti il patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume dalla Dalmazia, nonché per favorire la loro valorizzazione e divulgazione, per il periodo 2016, 2017 e 2018 è autorizzata la spesa di 350 mila euro per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari steri. Lo stanziamento è utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare secondo le modalità del comma 4"».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.

22.40

MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta, è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazione, nel limite della spesa massima complessiva di 39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente».

22.41

MANCUSO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 l'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il credito d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al primo periodo comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni (Piano casa)».

22.42

MILO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di 22 milioni di euro per l'adeguamento e messa in sicurezza della SS 366 Graniano-Agerola-Amalfi, nonché per la realizzazione della variante al centro abitato del Comune di Pimonte (NA).».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 22.000.

22.43

MILO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di 18 milioni di euro per l'adeguamento e completamento della SS 163 della Penisola Sorrentina».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 18.000.

22.44

FILIPPI, RANUCCI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÚ, SONEGO, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. AI comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 12.000.000;

2017: - 12.000.000;

2018: - 12.000.000.

22.45

SANTINI, LAI, BROGLIA, LUCHERINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono apportate le seguenti variazioni:

2016: - 5.800.000;

2017: - 5.800.000;

2018: - 5.800.000.

22.46

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sino al completamento del riordino del Sistema dell'Alta Formazione Artistico-Musicale, in applicazione della legge di riforma 21 dicembre 1999 n. 508, permangono in capo alle province e agli enti che ne assorbono le funzioni, le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 22-della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti di Conservatori, Accademie ed Istituti superiori per le industrie artistiche. Tale disposizione si applica anche in relazione ad eventuali oneri sostenuti per tali competenze dalle stesse province in anni pregressi.».

22.47

ELENA FERRARA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

22.48

MANCUSO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'1° gennaio 2016".

Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro allegata tabella A, rubrica del Ministro dell'economia e delle finanze».

22.49 (testo 2)

BRUNI, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalistiche, costiere e marine della zona del Parco Naturale Regionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca-Bosco di Tricase, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-sexies) è aggiunta la seguente: ee-septies) Costa Otranto-Santa Maria di Leuca».

1-*ter*. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2016.

1-*quater*. All'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-*bis*. Per la gestione ed il funzionamento dell'area marina protetta denominata "Costa Otranto-S. Maria di Leuca, nonché delle altre marine protette già istituite, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:-250.000

Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "299.750 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017".

22.49

BRUNI, MILO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico e di garantire l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione ed il funzionamento dell'area marina protetta istituita, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 300.000 per il triennio 2016-2018, e le autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 8, della legge 4 aprile 2001, n. 93 per le spese di funzionamento e di gestione sono incrementate di 100.000 euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2018.

Conseguentemente, all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600.000 euro per il triennio 2016-2018.

Infine, modificare la rubrica dell'articolo 22 con la seguente: «Interventi per il turismo, gli istituti culturali e le aree marine protette».

22.50

DI BIAGIO, GUALDANI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-*bis*. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'1°gennaio 2016"».

Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro la allegata tabella A, rubrica del Ministro dell'economia e delle finanze.

22.0.1

TOMASELLI, FABBRI, ASTORRE, SCALIA, VALDINOSI

Dopo l'**articolo 22**, aggiungere il seguente:

«**Art 22-bis.**

1. L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente:

"Art. 37. – (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA) – 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.

3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257

4. Sono organi dell'ENEA:

a) Il Presidente;

b) Il Consiglio di amministrazione;

c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta. I componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.

7. Il Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina propone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, lo schema di statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti di cui due nominati dal Ministro dello sviluppo economico e uno, con funzioni di Presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di merito in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.

10. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca.

11. A decorrere dall'approvazione degli atti previsti al comma 7 è abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

22.0.2

CIOFFI, BULGARELLI

Dopo l'**articolo 22**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interventi-per il turismo culturale)

1. A decorrere dall'anno 2016 è assegnato un contributo annuale pari a euro 500.000 per la realizzazione, nell'ambito del progetto *Eurovelo*, dell'itinerario italiano della *Eurovelo 5* (Londra-Bruxelles-Basilea-Milano-Roma-Matera-Brindisi), e delle sue traverse, di piste ciclabili finalizzate a migliorare i collegamenti a basso impatto ambientale tra i centri urbani e le località di produzione agricola. I contributi di cui al periodo precedente possono essere utilizzati anche come cofinanziamento per opere analoghe realizzate a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea».

Conseguentemente:

e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio-2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

a) all'articolo 51, comma 2, aggiungere; infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»

22.0.3

GIOVANNI MAURO

Dopo l'**articolo 22**, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 141, comma secondo, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: "a 200 persone" sono aggiunte le seguenti: "non necessita il parere sul progetto e"».

22.0.4

RANUCCI

Dopo l'**articolo 22**, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, sono apportate le seguenti modifiche: al Comma 1 le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall'1° gennaio 2016"».

Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro la allegata tabella A, rubrica del Ministro dell'economia e delle finanze.